



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.43.01 / fasc. SS-PNRR (GIADA) 10.248.1

Allegati: 4

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione Generale Valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 9646]
(va@pec.mite.gov.it)

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica PNRR/PNIEC
[ID_VIP 9646]
(compniec@pec.mite.gov.it)

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Oggetto:

[ID_VIP: 9646] **ESCALAPLANO (SU) – Progetto per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, denominato “ESCALA”, costituito da 12 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 6 MW, per una potenza complessiva di 72 MW e delle opere di connessione alla RTN – PROVINCIA DI NUORO (porto di Arbatax nel comune di Tortoli) - Progetto Definitivo.**

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC)

Proponente: Escala Wind S.r.l.

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR.

e. p.c.

All Ufficio di Gabinetto
del Ministro della cultura
(udcm@pec.cultura.gov.it)

e. p.c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna
(sabap-ca@pec.cultura.gov.it)



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

e. p. c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Sassari e Nuoro
(sabap-ss@pec.cultura.gov.it)

e. p. c.

Alla U.O. DGABAP - Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*
della Soprintendenza speciale per il PNRR

e. p. c.

Alla U.O. DGABAP - Servizio III – *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*
della Soprintendenza speciale per il PNRR

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che questo Dicastero sia ridenominato *“Ministero della cultura”*.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”*.

VISTO il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*.

VISTO il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito *“Soprintendenza speciale per il PNRR”*) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4, comma 2-bis, del D.P.C.M. n. 169 del 2019, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123 del 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

VISTO l’art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”,* secondo cui *“La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”*.

CONSIDERATO, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all’art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-quinquies,

“il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l’autorizzazione di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al “competente direttore generale del Ministero della cultura” all’intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. VISTO il d.P.C.M. 1° luglio 2022, con il quale è stato conferito, ai sensi dell’art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l’incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 29, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal Direttore Generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura.

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, per il quale articolo 4, comma 1, il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di “Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica”.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l’art. 25, *Determinazione dell’autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto*, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l’altro, la seguente modifica all’art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006: “... 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: “10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all’articolo 28, non si applica quanto previsto dall’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241”.

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale”.

VISTO l’allora vigente decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in particolare l’art. 25, rubricato “Verifica preventiva dell’interesse archeologico”.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante “Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati”.

VISTA la Circolare n. 53 del 22/12/2022 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, recante “Verifica preventiva dell’interesse archeologico. Aggiornamenti normativi e procedurali e indicazioni tecniche”.

CONSIDERATO che il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, con l’art. 19, comma 2, lett. b), ha soppresso la disposizione di cui alla lett. g-ter del comma 1 dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006. Nel merito del procedimento di verifica preventiva dell’interesse archeologico si deve, altresì, evidenziare che l’art. 19, comma 2, lett. c), del medesimo decreto-legge ha introdotto all’art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006 la seguente disposizione che attiene alla sola fase del procedimento di VIA: “2-sexies. In ogni caso l’adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell’interesse archeologico ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all’esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”, di fatto confermando l’assoggettamento del progetto di cui trattasi alla medesima procedura di verifica preventiva, tuttavia nei limiti indicati dalla stessa norma sopra richiamata come attinenti al solo presente procedimento di VIA di competenza statale.

VISTA la Circolare n. 3 del 19/04/2023 della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante “Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 – Competenze in materia di verifica preventiva dell’interesse archeologico (VPIA). Chiarimenti”.

VISTA la Circolare n. 24 del 15/05/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante “Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (ONC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41: aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell’interesse archeologico (VPIA)”.

VISTO il vigente decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in particolare l'art. 41, comma 4, e l'Allegato I-8, fatto salvo quanto stabilito all'art. 226, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

CONSIDERATO che in merito alla predetta procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, visto anche l'art. 226, co. 5, del D.Lgs. n. 36 del 2023 (*"Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso"*) e l'abrogazione del D.Lgs. n. 50 del 2016 a far data dal 1° luglio 2023, essa è attualmente prevista dall'art. 41, co. 4, del D.Lgs. n. 36 del 2023 e si svolge secondo la procedura ivi dettata dall'Allegato I.8.

VISTA la Circolare DGABAP n. 32 del 12/07/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante *"Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*.

CONSIDERATE la Circolare Interna n. 1 del 16/03/2022 della Soprintendenza speciale per il PNRR e gli Ordini di Servizio n. 1 del 30/09/2021 e n. 2 del 15/12/2021 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR (con la conseguente Comunicazione di servizio per le relative modalità attuative di cui alla nota prot. DGABAP n. 547 del 10/01/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendenze speciale per il PNRR), nonché le Comunicazioni di Servizio prot. SSPNRR n. 392 dell'11/03/2022 e n. DGABAP 24995 del 04/07/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR.

CONSIDERATO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) ha approvato in via definitiva, ai sensi dell'allora vigente articolo 143 del D.Lgs. 42/2004, il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore.

CONSIDERATO che **Escala Wind S.r.l.**, con nota prot. n. ESC-VD-IT-VIA-ON-2023-0001 del 29/03/2023, ha presentato istanza al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ed alla Soprintendenza speciale per il PNRR per il rilascio del provvedimento di valutazione di compatibilità ambientale (VIA), ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, per il **Progetto per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, denominato "ESCALA", costituito da 12 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 6 MW, per una potenza complessiva di 72 MW e delle opere di connessione alla RTN**, da localizzarsi nel comune di Escalaplano, nella provincia del Sud Sardegna.


CONSIDERATO che l'intervento in progetto consiste nella realizzazione di un nuovo impianto industriale per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza complessiva pari a 72 MW, formato da 12 aerogeneratori di altezza d'insieme fuori terra pari a 206 metri e di potenza unitaria pari a 6 MW ciascuno, tutti ubicati nel territorio comunale di Escalaplano (SU). Per quanto riguarda le opere di connessione, gli aerogeneratori saranno collegati tra loro attraverso cavidotto interrato in MT a 30 kV che si sviluppa in direzione nord nel territorio di Escalaplano e Esterzili, per poi proseguire in direzione sud-est nel territorio comunale di Seui e collegare il parco eolico alla stazione di trasformazione utente 30/150 kV di Escalaplano, situata in località Pedru Pisano. Questa sarà collegata con un cavo interrato a 150 kV ad una stazione di smistamento della Rete di Trasmissione Nazionale nel Comune di Escalaplano, presso la località Prorello, la quale sarà connessa in entra-esce alla linea aerea 150 kV "Goni – Ulassai", che rappresenta il punto di connessione dell'impianto alla RTN. La stazione RTN di Escalaplano risulterà collegata alla stazione RTN di Sanluri, tramite due nuovi elettrodotti aerei, che attraverseranno i comuni di Escalaplano, Orroli, Siurgus Donigala, Mandas, Escolca, Villanovafranca, Villamar, Segariu, Furtei e Sanluri. La superficie complessivamente interessata dall'impianto, intesa come inviluppo delle postazioni degli aerogeneratori, ammonta a circa 670 Ha; il totale delle superfici impegnate dalla realizzazione dell'opera è pari a 8,40 Ha di occupazione permanente a cui si aggiungono circa 7,6 ettari di occupazione temporanea. La componentistica necessaria per la realizzazione del parco eolico si prevede arrivi via mare dal porto di Arbatax (comune di Tortolì – NU) e poi dalle seguenti arterie stradali di livello statale e provinciale: SS125, Strada Militare, SP13 e SP53. L'impianto si sviluppa ad un'altitudine variabile indicativamente nell'intervallo tra i 441 m e i 662 m s.l.m. L'aerogeneratore proposto presenta una torre in acciaio dell'altezza al mozzo di 125 m, con rotore di tipo tripala avente diametro pari a 162 m, per una altezza massima complessiva pari a 206 m. Il progetto prevede inoltre l'adeguamento della viabilità rurale esistente, la creazione di nuove strade di accesso agli aerogeneratori, la realizzazione delle fondazioni di sostegno delle turbine, la creazione di piazzole permanenti e

temporanee, la delimitazione delle aree di stoccaggio e lo scavo del cavidotto di connessione interna e di collegamento alla RTN.

CONSIDERATO che il **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Direzione Generale Valutazioni ambientali**, con nota prot. n. m_amte.MASE.RU.U.0052982 del 04/04/2023, ha comunicato "... la procedibilità dell'istanza ..." di VIA e la pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali della documentazione di progetto, del SIA, comprensivo dei relativi allegati, della Sintesi Non Tecnica e dell'avviso al pubblico.

CONSIDERATO che, a seguito della dichiarazione di procedibilità dell'istanza di VIA a cura dell'autorità competente, sono stati prodotti o acquisiti i seguenti atti istruttori e di valutazione sul progetto di cui trattasi, che si intendono integralmente ripresi nel presente parere tecnico istruttorio, facendone parte integrante i pareri ed i contributi istruttori del Ministero della cultura:

- a) **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente** nota prot. n. 11385 del 07/04/2023, con la quale è stato dichiarato all'autorità competente il concorrente interesse nel procedimento di VIA di competenza statale, ai sensi dell'art. 8, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 152 del 2006;
- b) **Soprintendenza speciale per il PNRR** nota prot. n. 5523 del 13/04/2023, con la quale è stato chiesto il parere endoprocedimentale alle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competenti (anche con riguardo a quanto previsto dall'art. 25, comma 2-*quinquies*, del D.Lgs. n. 152 del 2006, in merito all'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004), come anche i contributi istruttori della U.O. DGABAP - Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, e della U.O. DGABAP - Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Soprintendenza speciale per il PNRR, e ancora si sono evidenziate le modifiche apportate in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico e dal decreto-legge n. 13 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2023, per le disposizioni relative alle "aree idonee" di cui al comma 8 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021 ed alle aree contermini di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010. Ancora, considerato che non tutti i documenti trasmessi dal Proponente sono stati resi pubblici dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sul proprio portale, sono stati inoltrati alle predette Soprintendenze ABAP ed alla Regione Autonoma della Sardegna, con la medesima nota del 13/04/2023, i seguenti elaborati: "IT-VesEsc-CLP-PAE_DW-11" - in formato .MP4. Inoltre, si è comunicato quanto segue al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (Direzione Generale Valutazioni ambientali e Commissione Tecnica PNRR-PNIEC): "*Con riferimento al progetto di cui trattasi (ID_VIP 9646), si deve evidenziare a codesto Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (Direzione Generale Valutazioni ambientali e Commissione Tecnica PNRR-PNIEC) che le relative opere previste si collocano, in alcuni casi, in diretta continuità, se non proprio sovrapposizione, con quelle del progetto relativo all'impianto eolico denominato "NURAXEDDU" della Loto Rinnovabili S.r.l. (ID_VIP 9116, a tal proposito si veda la nota di questa Soprintendenza speciale per il PNRR prot. n. 3584 del 13/03/2023, con riferimento anche al progetto ID_VIP 9311 – parco eolico "SEDDA MEDDAU" - del medesimo proponente), per il quale è stata già dichiarata procedibile la relativa istanza di VIA. Per quanto sopra, si deve chiedere a codesto Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica se l'istruttoria del progetto di cui trattasi (ID_VIP 9646) debba essere condotta nel senso di intendere i due progetti come concorrenti e non generanti impatti cumulativi tra le rispettive opere previste*", situazione ad oggi ancora più aggravatasi con la presentazione dell'ulteriore progetto di impianto industriale eolico denominato "AMISTADE" (MASE-VA: ID_VIP 9693) di Sardeolica S.r.l.:



- c) **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell’ambiente** nota prot. n. 13893 del 04/05/2023, con la quale sono state trasmesse al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica le osservazioni regionali sul progetto di cui trattasi, con allegati i pareri istruttori regionali acquisiti. Alla predetta nota del 04/05/2023 è allegata la comunicazione del Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Cagliari Determinazione n. 1726 - prot. n. 28343 del 27/04/2023, con la quale si osserva che: “... **CONSIDERATO** che l'intervento sottoposto all'istruttoria di questo Servizio è previsto in località varie nel comune di Escalaplano ed Orroli, su varie particelle catastali soggette ai seguenti vincoli: • sottoposte a Vincolo Idrogeologico ai sensi dell'art. 18 della L. n. 991/1952 esclusivamente le aree previste per il posizionamento degli aerogeneratori contraddistinti dai codici da AG 09 in località "Pranu S'Arridelli" e AG 10 in località "Murtas" e relative opere di connessione, nonché nel canale del Flumendosa, a valle della diga, che

MA

risulta area attraversata dall'elettrodotto con l'installazione di sostegni; • sono in parte gravate dal vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art.142 comma 1 lett. g) del D.Lgs n.42/2004 per la presenza di soprassuolo classificato bosco ai sensi del D.Lgs. n. 34/2018 e della L.R n.8/2016, per le aree nelle quali ricade il posizionamento degli aerogeneratori AG 04, AG 05 e AG 07; • di proprietà della Regione Autonoma della Sardegna (Laore) le aree di posizionamento delle torri AG 01 e AG 02, e di proprietà del comune di Escalaplano l'area della torre AG 09; ... CONSIDERATO che complessivamente le aree di sedime degli aerogeneratori, (ad eccezione delle delle aree relative agli aerogeneratori AG 04, AG 05 e AG 07) non interessano soprassuoli boscati mentre la realizzanda viabilità, e parte della realizzazione della linea elettrica, attraversa parzialmente aree boscate, per le quali al momento appaiono difficilmente quantificabili le superfici oggetto di trasformazione per l'eventuale applicazione dell'art. 21 della L.R n.8/2016 in materia di rimboschimenti compensativi pari alla superficie dei boschi trasformati; ... CONSIDERATO altresì che l'area presenta un indice di pericolosità incendi alta, per il territorio di Escalaplano, (Piano Regionale Di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva contro gli Incendi Boschivi 2020-2022) e che le aree di sedime degli aerogeneratori sono, generalmente, disposte lungo le linee di crinale determinando, a causa delle dimensioni così importanti, un oggettivo impedimento e/o ostacolo all'azione dei mezzi aerei in funzione antincendio con evidenti ritardi nell'azione di spegnimento delle fiamme anche in considerazione della previsione di realizzazione di limitrofi impianti eolici con accumulo degli effetti negativi sull'efficacia dell'azione aerea di contenimento/spegnimento degli incendi; ... DETERMINA ... Inoltre si si manifestano forti perplessità in ordine alla posa degli aerogeneratori sui crinali in relazione al concreto ostacolo all'attività di spegnimento d'eventuali grandi incendi forestali così come specificato in premessa ...".

Alla predetta nota dell'8/09/2023 è allegata la comunicazione del Servizio tutela del paesaggio Sardegna meridionale prot. n. 20206 del 27/04/2023, con la quale si osserva, in prima istanza, che: "... In merito all'assetto ambientale si rileva che gli aereogeneratori, le relative piazzole e le aree interessate al cantiere di elevazione della pala ricadono nelle seguenti componenti di paesaggio: - gli aereogeneratori AG01, AG02, AG03, AG05, una limitata porzione della piazzola di cantiere e del braccio gru della AG06, porzione dello stoccaggio pale e delle piazzole del braccio della gru della AG10 e AG11 ricadono in aree seminaturali di cui agli artt. 25, 26 e 27 delle NTA del PPR. - gli aereogeneratori AG04 AG07, AG09, una limitata porzione dell'area di stoccaggio, le pale della AG10 e una porzione terminale dell'area di stoccaggio del braccio della gru della AG11 ricadono in aree naturali e subnaturali di cui agli artt. 22, 23 e 24 delle NTA del PPR. - Gli aereogeneratori AG06, AG08 e AG10 ricadono in aree ad utilizzazione agroforestale di cui agli artt. 28, 29 e 30 delle NTA del PPR. Con specifico riferimento alle aree naturali e seminaturali si chiede al Servizio Ispettorato ripartimentale di Cagliari CFVA in indirizzo se all'interno di dette aree vi siano aree boscate ricadenti nella classificazione di cui all'art. 142, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 42/04, secondo la LR 8/2016 e il D.Lgs 34/2018; In merito alla coerenza con la DGR 59/90 del 2020 "Individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili", si rileva che le aree sottoposte a vincolo paesaggistico sono definite dalla stessa DGR quali "aree non idonee" per le quali potrà essere maggiore la probabilità di esito negativo. Si invita, pertanto, il proponente alla verifica, mediante misurazioni sul terreno, della reale distanza tra il Rio Abbelada e l'ubicazione della AG7 e il Rio Antiogu Mura e l'ubicazione della AG12, al fine di posizionarla in modo tale da non interferire con la fascia di vincolo, neanche attraverso la proiezione delle pale. L'area ristretta su cui è previsto l'impianto risulta caratterizzata da una conformazione morfologica collinare e di altopiano, su cui sono presenti vaste aree agricole con destinazione a pascolo quasi completamente prive di costruzioni ed infrastrutture; le stesse, infatti, risultano appena solcate dalla viabilità provinciale e podereale, e quindi praticamente prive di alcun detrattore di paesaggio, mentre risultano presenti, benché non censite dal mosaico dei beni paesaggisti del PPR, numerose e diffuse testimonianze storiche / archeologiche. Risulta del tutto evidente che le criticità di carattere paesaggistico, anche in relazione alla citata DGR 59/90 del 2020, non sono determinate dalle modeste opere ricadenti in vincolo paesaggistico determinato dai corsi d'acqua o usi civici, ma dall'eventuale presenza di bosco, poiché il posizionamento degli aereo generatori comporterebbe la sua completa distruzione. Ulteriori criticità di carattere paesaggistico sono da ricercarsi principalmente nella modificazione e scadimento dell'assetto percettivo scenico o panoramico per l'introduzione di elementi estranei nell'area interessata, come peraltro facilmente verificabile dai foto inserimenti presenti negli elaborati di progetto. Esiste, infine un moderato effetto cumulo determinato dalla sommatoria con gli altri parchi eolici che comunque distano dal parco in esame circa 8 km. Per quanto sopra

MA

espresso, qualora il Servizio Ispettorato ripartimentale di Cagliari confermasse la presenza del bosco nelle aree interessate dal posizionamento dell[e] pale eoliche precedentemente indicate, questo Servizio ritiene che detta criticità sommata alla modificazione dell'assetto percettivo determini l'espressione di un parere critico sulla realizzazione dell'impianto ...";

- d) **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente** nota prot. n. 14599 del 10/05/2023, con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le osservazioni regionali integrative sul progetto di cui trattasi, con allegate le osservazioni espresse dall'ARPAS Sardegna con la nota prot. n. 16415/2023 del 03/05/2023, con la quale si valuta che: *"... OSSERVAZIONI Nelle relazioni e nelle tavole presentate non vengono presi in considerazione gli effetti cumulativi con gli altri progetti energetici anch'essi in fase di istruttoria. In particolare: - Appare simile la posizione della SE e si presentano intersezioni tra la parte finale del cavidotto interrato e l'elettrodotto aereo con il parco eolico Geniosu. - Appare simile la posizione della SE e si presentano intersezioni tra la parte finale del cavidotto interrato e l'elettrodotto aereo con il parco eolico Nuraddei. - Appare simile la posizione della SE e si presentano intersezioni tra la parte finale del cavidotto interrato e l'elettrodotto aereo con il parco eolico Planu Serrantis. - Appare simile la posizione della SE e si presentano intersezioni tra la parte finale del cavidotto interrato e l'elettrodotto aereo con il parco eolico Riu Mortoriu. - Appare simile la posizione della SE e si presentano intersezioni tra la parte finale del cavidotto interrato e l'elettrodotto aereo con il parco eolico Su Murdegu. – Appare simile la posizione della SE e si presentano intersezioni tra la parte finale del cavidotto interrato e l'elettrodotto aereo con il parco eolico Trexenta. - Si ha una sostanziale sovrapposizione con il parco eolico Nuraxeddu, nello specifico si possono individuare le seguenti criticità: I tracciati dei cavidotti coincidono per gran parte del loro sviluppo; Posizione simile della SSEU; Il progetto non appare coerente con la D.G.R. n. 59/90 del 21.11.20 per quanto riguarda le distanze tra gli aerogeneratori: Circa 30 metri tra AG-01 e E-18; Circa 20 metri tra AG-09 e E-25; Circa 15 metri tra AG-06 e E-24; Circa 90 metri tra AG-03 e E-19; Circa 110 metri tra AG-04 e E-20; Circa 230 metri tra AG-07 e E-23; Circa 300 metri tra AG-12 e E-22. - Si ha una parziale sovrapposizione con il parco eolico Sedda Meddau, nello specifico si possono individuare le seguenti criticità: I tracciati dei cavidotti coincidono per parte del loro sviluppo; Posizione simile della SSEU; Il progetto non appare coerente con la D.G.R. n. 59/90 del 21.11.20 per quanto riguarda le distanze tra gli aerogeneratori: Circa 280 metri tra AG-05 e SE-12; Circa 500 metri tra AG-05 e SE-11 ... 3.1. PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE ... Risulta assente il PMA relativo all'elettrodotto aereo, appare importante in relazione non solo alla lunghezza elevata, ma anche in relazione alle svariate interferenze. In particolar modo con i corsi d'acqua (Riu Sa Perda Morta, Riu Abbelada, Riu Tradalla e Riu Pauli Longi, Riu Illixinada, Fiume Flumendosa, Riu Strumpu de Pardu, Riu Arrali, Riu Fruscanali, Riu Melas, Riu Mulargia, Riu Mannu 041, Quaddu Murru, Canale Stunui, Riu Lanessi, Riu Sa Canna 042 e Flumini Mannu 041) ...";*
- e) **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente** nota prot. n. 15298 del 17/05/2023, con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le ulteriori osservazioni regionali integrative sul progetto di cui trattasi, con allegate le osservazioni espresse dal Servizio tutela del paesaggio Sardegna meridionale prot. n. 22797 dell'11/05/2023, con la quale si valuta alla fine che: *"... Con riferimento alla nota prot. 11387 del 07/04/2023 (acquisita al protocollo dello scrivente al n. 17897 del 12/04/2023), con la quale la Direzione Generale dell'Ambiente informa che tutta la documentazione dell'impianto in oggetto è stata pubblicata nel portale Valutazioni Ambientali del MASE, a seguito della nota del Servizio Ispettorato ripartimentale di Cagliari CFVA, n. 28635 del 28/04/2023 (acquisita al protocollo dello scrivente al n. 20877 del 02/05/2023) che si allega, si rappresenta quanto segue. Si aggiorna il contributo istruttorio dello scrivente Servizio, prot. n. 20206 del 27/04/2023, evidenziando che: - Gli aerogeneratori AG 01 - AG 02 - AG 03 - AG 06 - AG 08 - AG 09 - AG 10 - AG 11 – AG 12, ricadono in aree prive di vegetazione boschiva; - Gli aerogeneratori AG 04 - AG 05 - AG 07 risultano situati in aree boscate ricadenti nella classificazione di cui all'art. 142, comma 1, lett.g) del D.Lgs. n.42/04, secondo la L.R 8/2016 e il D.Lgs. 34/2018. In merito alla coerenza con la DGR 59/90 del 2020 "Individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili", si rileva che le aree sottoposte a vincolo paesaggistico sono definite dalla stessa DGR quali "aree non idonee" per le quali potrà essere maggiore la probabilità di esito negativo. Si conferma la criticità espressa per gli aerogeneratori ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico e nello specifico aree boscate ai sensi dell'art. 142 lett. g) del D.lgs 42/04, in quanto la loro realizzazione comporterebbe la completa distruzione del bene paesaggistico tutelato.*

MA

Per quanto sopra espresso, richiamato il precedente parere si conferma il parere critico alla realizzazione dell'impianto ...";

- f) **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente** nota prot. n. 19344 del 26/06/2023, con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le ulteriori osservazioni regionali integrative sul progetto di cui trattasi, con allegate le osservazioni espresse dalla Direzione Generale dei Lavori Pubblici – Servizio del Genio civile di Cagliari con la nota prot. n. 25458 del 22/06/2023;
- g) **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Commissione Tecnica PNRR-PNIEC** nota prot. n. m_amte.CTVA.RU.U.0009514 del 18/08/2023, con la quale è stata chiesta ad Escala Wind S.r.l. documentazione integrativa per i propri esclusivi scopi istruttori;
- h) **Escala Wind S.r.l.** PEC del 31/08/2023, con la quale si chiede al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Commissione Tecnica PNRR-PNIEC una sospensione del procedimento per 30 giorni al fine di redigere e trasmettere la documentazione integrativa chiesta il 18/08/2023;
- i) **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna** nota prot. n. 8462 del 25/05/2023 (Allegato n. 1), con la quale è stato espresso il proprio parere endoprocedimentale, rappresentando per l'Area funzionale Patrimonio archeologico i numerosi beni archeologici presenti nella fascia di rispetto relativa ai 3 chilometri come definita dall'art. 20, comma 8, lett. c-quater del D.Lgs. n. 199 del 2021: *"... A 1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO [-] A1 a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze:*
- Comune di Escalaplano: Complesso archeologico di Is Clamoris, sottoposto a vincolo diretto con D.D.R. n. 48 del 10.04.2014, ubicato a circa 1725 m a SE dell'aerogeneratore AG 12 e a circa 2790 m a SE dell'aerogeneratore AG 11;
A1 b. Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12):
A1 c. Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, di piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici:
Si segnalano i seguenti beni paesaggistici di natura archeologica, ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 47 delle NTA ed ivi disciplinati all'art. 49:
- Comune di Escalaplano: Nuraghe Fumia (BUR 2736), ubicato a circa 650 m a SE dell'aerogeneratore AG 12 e a circa 1650 m a SE dell'aerogeneratore AG 08;
- Comune di Escalaplano: Nuraghe Perda Utzei (BUR 2092), ubicato a circa 1400 m a SO dell'aerogeneratore AG09 e a circa 2250 m a SO dell'aerogeneratore AG10;
- Comune di Seui: Nuraghe S'Ollastu Entosu (BUR 2767), ubicato a circa 700 m a NO dell'aerogeneratore AG05, a circa 1100 m a NE dell'aerogeneratore AG04 e a circa 1750 m a NE dell'aerogeneratore AG03;
- Comune di Perdasdefogu: Nuraghe Nuraghe Truncone (BUR 2735), ubicato a circa 1600 m a SE dell'aerogeneratore AG12.
Inoltre, sono noti dai dati d'archivio agli atti di quest'Ufficio e dalla c.d. letteratura grigia i seguenti siti archeologici e aree a rischio archeologico ubicati nella fascia entro i 3 km di distanza nei comuni di competenza della Soprintendenza ABAP per la Città Metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna:
- Comune di Esterzili: tombe di giganti di Monte Nieddu. Le tombe più vicine distano circa 2 Km dall'aerogeneratore AG 02 e AG02. Per queste tombe, in area di proprietà regionale, è già stato avviato il procedimento di verifica di interesse ex art. 12 del D. lgs. 42/2004 e ss. mm. ii.
- Comune di Esterzili: Villaggio nuragico Taccu Sa Pruna, ubicato a circa 1780 m a NO dell'aerogeneratore AG 02 e a circa 1900 m a NO dell'aerogeneratore AG01;
- Comune di Esterzili: Grotta funeraria neolitica Su Presoneddu, ubicata a circa 1860 m a NO dell'aerogeneratore AG 01 e a circa 1950 m a NO dell'aerogeneratore AG02;
- Comune di Esterzili: Insediamento romano S'Ulimu, ubicato a circa 2040 m a NO dall'aerogeneratore AG 12 e a circa 2230 m a NO dell'aerogeneratore AG04;
- Comune di Escalaplano: Villaggio nuragico nuraghe Fumia, ubicato a circa 600 m a SE dell'aerogeneratore AG 12 e a circa 1950 m dall'aerogeneratore AG 07;

MA

- Comune di Escalaplano: Nuraghe Perda Longa, ubicato a circa 2000 m a SE dell'aerogeneratore AG 07 e a circa 2200 m a SE dell'aerogeneratore AG 06;
- Comune di Escalaplano: Nuraghe Nuraxestia, ubicato a circa 1180 m a S dell'aerogeneratore AG 11, a circa 1380 m a SE dell'aerogeneratore AG10 e a circa 2020 m a SE dell'aerogeneratore AG09;
- Comune di Escalaplano: Insediamento romano Foss'e Canna, ubicato a circa 1430 m a SO dell'aerogeneratore AG 09 e a circa 2250 m a SO dell'aerogeneratore AG 10;
- Comune di Escalaplano: Due aree dispersione materiali ceramici romani individuate in fase di ricognizione, ubicate a circa 175 e 340 m a SE dell'aerogeneratore AG 08 e attraversate dalla viabilità di servizio e dal cavidotto;
- Comune di Seui: Villaggio nuragico S'Ollastu Entosu, ubicato a circa 615 m a NO dell'aerogeneratore AG 05, a circa 1415 m a NE dell'aerogeneratore AG 04 e a circa 1460 m a N dell'aerogeneratore AG 08;
- Comune di Seui: Tomba di giganti S'Ollastu Entosu, ubicata a circa 925 m a NO dell'aerogeneratore AG05, a circa 1050 m a NE dell'aerogeneratore AG 04 e a circa 1490 m a NO dell'aerogeneratore AG 08;
- Comune di Seui: Nuraghe Monte Sa Colla, ubicato a circa 1050 m a NO dell'aerogeneratore AG 05 e a circa 1280 m a NE dell'aerogeneratore AG 04;
- Comune di Seui: Capanna nuragica Monte Sa Colla, ubicato a circa 1000 m a NO dell'aerogeneratore AG 05 e a circa 1330 m a NE dell'aerogeneratore AG 04;
- Comune di Seui: Villaggio nuragico Orboreddu o Monte Sa Colla, ubicato a circa 1590 a NO dell'aerogeneratore AG 05 e a circa 1710 m a NE dell'aerogeneratore AG 04;
- Comune di Seui: Tomba di giganti Orboreddu o Monte Sa Cola, ubicata a circa 1580 a NO dell'aerogeneratore AG 05 e a circa 1700 m a NE dell'aerogeneratore AG 04;
- Comune di Seui: Tomba di giganti Arcu, ubicata a circa 860 m a N dell'aerogeneratore AG 05 e a circa 2000m a NE dell'aerogeneratore AG 04;
- Comune di Seui: Tomba di giganti Ludu Arrubiu, ubicata a circa 945 m a NO dell'aerogeneratore AG 05 e a circa 1980 m a NE dell'aerogeneratore AG 04;
- Comune di Seui: Tomba di giganti Orrodoppi, ubicata a circa 785 m a N dell'aerogeneratore AG 05 e a circa 2140 m a NE dell'aerogeneratore AG 04;
- Comune di Seui: Villaggio nuragico Crabistau, ubicato a circa 530 m a NE dell'aerogeneratore AG 05 e a circa 1530 m a NE dell'aerogeneratore AG 08;

A 2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO [-] Prima di procedere con l'esplicitazione degli impatti sul patrimonio archeologico e di esprimere le valutazioni circa la qualità dell'intervento in progetto, si evidenzia che il parco insiste in un'area non idonea secondo il disposto dell'art. 20 comma 8, lett. c quater) del D. Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., in quanto tutti e 12 gli aerogeneratori in progetto sono ubicati a meno di 3 km di distanza dai beni archeologici noti, come anche le opere accessorie quali la stazione di trasformazione elettrica utente, la stazione di smistamento, le piazzole permanenti, la viabilità di nuova realizzazione, quella da adeguare e i cavidotti. Ne consegue che tutto l'areale identificato non è idoneo all'installazione di impianti eolici, rientrando nella fascia di rispetto di 3 km, di beni archeologici noti all'ufficio, dichiarati o in itinere secondo quanto previsto all'art. 12 comma 3-bis del D. Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii. Peraltro, si evidenzia che la Sabap ha iniziato lo studio per avviare l'istruttoria ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004. In particolare si segnalano le tombe di Monte Nieddu, un complesso di tombe di giganti poste a breve distanza l'una dall'altra, per il quale è partito l'avvio per la verifica di interesse culturale. Queste si inseriscono all'interno di un territorio di proprietà regionale, attualmente oggetto di un progetto da parte di Forestas. Il parco in progetto si inserisce in un'area più ampia, a spiccata vocazione agropastorale che nell'antichità è stata interessata da una occupazione antropica di età nuragica e romana significativa. L'insediamento umano è caratterizzato da una continuità dall'età pre-protostorica all'età storica, medievale e moderna. Particolarmente significativa appare la presenza di monumenti risalenti all'epoca nuragica, nuraghi, pozzi sacri e tombe di giganti che tra il territorio di Escalaplano, Esterzili e Seui e i contermini comuni di Ballao Orroli e Goni, lungo il corso del Flumendosa e del Flumineddu. Come si evidenzia dall'analisi dei pregressi punti, anche nel ristretto areale dei 3 km dagli aereo generatori, si rinvenivano siti noti in letteratura e agli atti di questo ufficio sebbene non siano stati oggetto di scavi archeologici sistematici. La scarsa pressione antropica di questi ultimi anni ha comunque consentito la conservazione dei depositi archeologici, per cui i siti appaiono in gran parte ancora intatti o comunque privi

MA

di azioni moderne di carattere distruttivo. Sicuramente la presenza del Flumendosa e del Flumineddu, che nell'antichità doveva costituire una via di penetrazione dalla costa verso l'interno, nonché la presenza di risorse minerarie deve aver agevolato la continuità insediativa in questa zona montuosa. La ricchezza del quadro archeologico è descritta nel paragrafo precedente ed è rappresentata dai numerosi altri siti censiti oltre i 3 km di distanza dal parco eolico; l'occupazione si manifesta, oltre che con le varie emergenze archeologiche, con aree di dispersione di materiale, indicatrici di contesti non visibili sul soprasuolo, che corroborano l'idea di una intensità insediativa dell'areale significativa. Vista la densità di insediamenti antichi e la posizione dell'altopiano scelto per il posizionamento degli aerogeneratori in progetto, i beni e le emergenze archeologiche, in particolare dei territori di Escalaplano, Esterzili, Seui, Ballao, Goni, Orroli, Nurri e Silius finiscono necessariamente per essere ricompresi nell'area in cui si esplicita l'interferenza del parco. L'opera in progetto avrà un forte impatto sul territorio contermini, al riguardo si evidenzia che risultano in fase istruttoria altri progetti relativi a parchi eolici insistenti nell'areale territoriale in oggetto (Nuraxeddu, Serra Meddau, Amistade, Energia Monte Taccu, Pranu Nieddu, San Basilio Wind, Serra Longa, Monte Argenti e Nurri in istruttoria nazionale e regionale) oltre a quelli già esistenti (Maistu, Ulassai, San Basilio-Siurgus e Nurri esistenti) dei quali si evidenziano chiaramente negli elaborati IT-VesEsc-CLP-PAE-TR-02, IT-VesEsc-CLP-PAE-DW-12, 14 e 15, IT-VESESC-CLP-PAE-DW-10d, gli impatti visivi e l'impatto cumulativo, benché sia stata considerata negli elaborati solo una parte di essi. L'elaborato MP4 IT-VesEsc-CLP-PAE-DW-11 evidenzia il forte impatto degli aerogeneratori rispetto al territorio e, conseguentemente, ai beni individuati all'interno dell'areale e del territorio contermini noti a questo Ufficio; tale impatto, a causa della posizione scelta per la realizzazione degli aerogeneratori risulta critico anche per i siti posizionati in comuni non contermini come quelli presenti nel comune di Orroli, Nurri o Silius. L'alta densità di siti nel territorio in oggetto, mai indagato puntualmente con censimenti e ricognizioni archeologiche rende probabile la presenza di ulteriori contesti antichi non ancora individuati, dato confermato dal rinvenimento, a breve distanza da un areale scelto per il posizionamento degli aerogeneratori, di due nuove aree di dispersione di materiale ceramico di età romana (cfr. relazione archeologica IT-VesEsc-CLP-ARC-TR-01-Rev.0, pp 61-67, e pp. 106-107), in prossimità del cavidotto di raccordo e della viabilità di servizio degli aerogeneratori AG 08 e AG 12 (cfr. carte IT-VesEsc-CLP-ARC-DW-02 e IT-VesEsc-CLP-ARC-DW-03), non noti in precedenza. Tali elementi configurano per il sito scelto per l'aerogeneratore AG08, per la sua viabilità di accesso, per il cavidotto di raccordo con l'aerogeneratore AG 12 e per la viabilità di accesso all'aerogeneratore AG 12, un'elevata criticità e un rischio archeologico alto. Questa Soprintendenza, qualora si dovesse ravvisare la compatibilità paesaggistica delle opere in progetto nonostante l'area non idonea, al fine di completare la conoscenza del patrimonio archeologico nell'area oggetto dell'intervento, attiverà la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico al fine di verificare il reale impatto delle opere sui depositi archeologici ancora sepolti, utilizzando gli strumenti propri delle indagini archeologiche quali ricognizioni strutturate e saggi archeologici preventivi, da effettuarsi sotto la direzione di questo Ufficio, in corrispondenza delle opere in progetto menzionate, adiacenti alle due nuove aree di dispersione individuate per verificarne natura ed estensione e per valutare la fattibilità delle opere previste. Altri saggi potrebbero rivelarsi necessari nel corso dell'approfondimento della verifica preventiva. Non vengono, inoltre, indicati puntualmente gli interventi di modifica e ampliamento della viabilità provinciale, ex militare e comunale di accesso verso l'area prevista per il posizionamento degli aerogeneratori né gli interventi previsti per la viabilità interna al parco, che, considerata la tipologia dei veicoli che saranno utilizzati per il trasporto dei componenti degli aerogeneratori e la dimensione dei componenti stessi, avranno un impatto consistente sul sedime e sul territorio con potenziali rischi di natura archeologica non considerati e non valutati negli elaborati di progetto. Si evidenzia, inoltre, l'incompletezza della documentazione relativa alle simulazioni fotografiche e ai rendering che hanno interessato solo pochi punti di visuale, senza realizzare foto simulazioni e rendering relativi ai siti archeologici e beni architettonici e monumentali presenti nell'areale dell'impianto e nelle aree immediatamente contermini; per alcune simulazioni prodotte sono stati scelti di punti di visuale non idonei a valutare l'effettiva interferenza e l'impatto sui beni. Il contesto territoriale nel quale l'impianto in progetto andrebbe a collocarsi mantiene chiaramente leggibili, ancorché non indagate sistematicamente, le testimonianze di una frequentazione ininterrotta, dall'età preistorica al medioevo che ha creato una sequenza diacronica cristallizzata in un paesaggio archeologico che nel suo insieme, integro e senza interferenze moderne, si configura esso stesso come un bene culturale da tutelare e preservare.

A 3. RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA [-] Non si ritiene necessaria documentazione

MA

integrativa, considerato che l'area su cui insiste il parco risulta non idonea ai sensi della normativa vigente. Per lo stesso motivo non si ritiene di dover attivare in questa fase la verifica preventiva dell'interesse archeologico, che potrebbe solo ulteriormente ampliare il numero di monumenti archeologici presenti all'interno del parco. A 4. PARERE CONCLUSIVO RELATIVO AL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO [-] Sotto il profilo specifico della tutela del patrimonio archeologico, esaminati gli elaborati progettuali, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento ed esaminate le possibili interferenze tra l'opera in progetto e i beni archeologici o i contesti a rischio archeologico; verificata che le opere in progetto ricadono in area non idonea ai sensi dell'art. 20 comma 8, lett. c quater) del D. Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., considerato l'impatto visivo che gli aerogeneratori avranno sui siti archeologici come specificato nei precedenti paragrafi; considerata l'interferenza degli aerogeneratori con numerosi siti archeologici non ancora oggetto di indagini sistematiche, ma che hanno un discreto stato conservativo e sono perfettamente individuabili come siti archeologici di età nuragica, e che comunque si prestano ad essere avviati a processi di fruizione e valorizzazione; vista la prossimità degli aerogeneratori, dei cavidotti e della viabilità di servizio a contesti archeologici di nuova individuazione dei quali andrà definita natura ed estensione e che potrebbero essere messi a rischio in considerazione dell'estensione e della notevole profondità degli interventi di scavo previsti; visto l'impatto delle opere previste sull'areale si ritiene che il progetto non sia compatibile con la tutela del patrimonio archeologico".

Il medesimo Ufficio periferico del MiC per le Aree funzionali Patrimonio architettonico e Paesaggio, oltre a rappresentare il quadro di tutela paesaggistica gravante nell'area direttamente interessata dal progetto, rileva che: "... B-AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHITETTONICO – AREA FUNZIONALE PAESAGGIO [-] B.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO [-] ... B.1.1.b Vincoli paesaggistici ai sensi dell'art. 142 e segg. della Parte Terza del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero sulle sue immediate vicinanze [-] ... - Art. 142, comma 1, lett. g): gli aerogeneratori AG04, AG05 e AG07 ricadono in aree boscate, accertate dal Servizio Ispettorato ripartimentale di Cagliari CFVA (nota del Servizio tutela del paesaggio Sardegna meridionale della RAS n. 22797 del 11/05/2023) ... B.1.1.d Norme di attuazione del PPR gravanti sull'area di intervento [-] Assetto ambientale [-] Il layout del parco eolico dista circa 20 km dalla "Fascia costiera", bene paesaggistico ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 17 comma 3 lett. a) delle NTA. Gli aereogeneratori AG01, AG02, AG03, AG05, una limitata porzione della piazzola di cantiere e del braccio gru della AG06, porzione dello stoccaggio pale e delle piazzole del braccio della gru della AG10 e AG11 ricadono in aree seminaturali di cui agli artt. 25, 26 e 27 delle NTA del PPR. Gli aereogeneratori AG04 AG07, AG09, una limitata porzione dell'area di stoccaggio, le pale della AG10 e una porzione terminale dell'area di stoccaggio del braccio della gru della AG11 ricadono in aree naturali e subnaturali di cui agli artt. 22, 23 e 24 delle NTA del PPR. Gli aereogeneratori AG06, AG08 e AG10 ricadono in aree ad utilizzazione agroforestale di cui agli artt. 28, 29 e 30 delle NTA del PPR. Il cavidotto e la viabilità di nuova realizzazione o in adeguamento si sovrappongono ad aree naturali e sub-naturali, seminaturali e ad utilizzazione agroforestale; La nuova SSE ricade in aree ad utilizzazione agroforestale. Disciplina delle "aree naturali e sub-naturali" (artt. 22-24 delle NTA): è vietato "qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica". Disciplina delle "aree seminaturali" (artt. 25-27 delle NTA): sono vietati "gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica, fatti salvi gli interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abiotiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado." [-] Disciplina delle "aree ad utilizzazione agro-forestale" (artt. 28-30 delle NTA): sono vietate "trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso" ... Assetto Storico Culturale [-] Le opere costituenti il progettato intervento non insistono direttamente in aree costitutive dell'assetto storico-culturale del PPR. Si segnalano i seguenti beni paesaggistici di natura archeologica, ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 47 delle NTA ed ivi disciplinati all'art. 49: -BUR 2736 Nuraghe Fumia nelle immediate vicinanze di AG12 (circa 500 m); -BUR 2767 Nuraghe S'Ollastu Enosu nelle immediate vicinanze di AG05 (circa 700 m) e di AG03 (circa 1 km); -BUR 2092 Nuraghe Perda Utzei a circa 1,4

MA

km da AG09; -BUR 2735 Nuraghe Nuraghe Truncone a circa 1,6 km da AG12 ... Circa le "Reti ed elementi connettivi" dell'assetto storico-culturale del PPR, il territorio di riferimento è caratterizzato dalla presenza di muri a secco tradizionali disciplinati dagli artt. 54 e 55 delle NTA (nonché dal 2018 parte del patrimonio immateriale Unesco) ... B.2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO [-] Prima di procedere con l'esplicitazione degli impatti sul patrimonio culturale e paesaggistico e di esprimere le valutazioni circa la qualità dell'intervento, si evidenzia che lo stesso non è conforme all'art. 20 comma 8, lett. c quater) del D. Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., in quanto l'areale identificato non è idoneo all'installazione di impianti eolici per la presenza, a meno di 3 km, di beni culturali tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004. A circa 2,20 km dall'aerogeneratore AG09 e a circa 2,50 km da AG10, in comune di Orroli ed Escalaplano, si trovano le strutture della "Diga di Nuraghe Arrubiu" sul Flumendosa nonché la Casa di Guardia dell'Ente Autonomo Flumendosa ed i fabbricati annessi (Casa direzione cantiere, Modello idraulico, Sala quadri), realizzati tra 1953 e 1957. Si evidenzia che per gli immobili sopra citati risulta una richiesta di Verifica dell'interesse culturale del 12/07/2011 archiviata il 13/12/2011 per mancanza dei requisiti in quanto non sussistevano ancora i 70 anni dalla realizzazione. Inoltre, data la caratterizzazione del contesto interessato, l'intervento non è conforme alla DGR 59/90 del 27/11/2020 in quanto il sito proposto per la realizzazione dell'impianto non ricade tra le aree brownfield (All. B - aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto, tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati), indicate come preferenziali per l'installazione di impianti alimentati da energie rinnovabili. Parimenti, parte dell'impianto non è conforme alla DGR 59/90 in quanto alcuni aerogeneratori ricadono in aree sottoposte a vincolo paesaggistico (aree boscate, art. 142 comma 1 lett. g) del Codice). L'ampia area di riferimento è delimitata ad ovest dal corso del Fiume Flumendosa, poi Lago del Flumendosa, a nord dalle propaggini meridionali del complesso montuoso del Gennargentu, a nord-est dal Tacco di Ulassai e dal corso del Riu Flumineddu che prosegue verso sud definendo la valle che separa il sito dal Tacco di Perdasdefogu. Si tratta di un territorio dal marcato carattere semi-naturale quasi completamente privo di emergenze antropiche, nonostante la frequentazione fin da epoca nuragica, che tuttavia si è adeguata alla natura dei luoghi praticando prevalentemente l'allevamento, le cui tracce più recenti si riconoscono nei muretti a secco tradizionali, dal 2018 parte del patrimonio immateriale Unesco. Il territorio è connotato, oltre che dalla presenza del Lago sul Flumendosa e del suo canyon, anche da numerose grotte e cascate in corrispondenza di un fitto reticolo fluviale, nonché dal vasto Lago Mulargia (a meno di 6 km dall'impianto). Le incisioni fluviali sono contornate dalle conformazioni degli altopiani tabulari dai quali, come ad esempio dal vicino punto di veduta "Sa Trona", si aprono infinite visuali su paesaggi naturali e seminaturali, ad oggi privi di emergenze antropiche e di detrattori paesaggistici, ove si pratica ancora oggi perlopiù l'allevamento. Le aree dove verranno installati gli aerogeneratori risultano essere dedicate a pascolo naturale, prati e marginalmente a seminativi, gariga e macchia mediterranea e a sporadiche aree di ricolonizzazione artificiale (aerogeneratore AG12). La zona in esame presenta la morfologia tipica degli altopiani tabulari, testimoni di un vasto plateau inciso all'erosione e dislocato dalla tettonica; l'impianto si sviluppa ad un'altitudine variabile indicativamente nell'intervallo tra i 441 m e i 662 m s.l.m. Il territorio ospita numerosi itinerari turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico, basati sul modello del turismo lento ed esperienziale, sui quali le piccole comunità locali stanno faticosamente investendo per uno sviluppo autentico del settore agropastorale e per uscire dall'isolamento e contrastare lo spopolamento dei piccoli borghi. A circa 8 km, lungo il Flumendosa, si trova il tracciato a scartamento ridotto del Trenino Verde, ferrovia storica turistica di cui alla Legge n. 128/2017. L'analisi del quadro dei vincoli al punto B1 del presente parere mostra criticità specifiche in merito alla tutela paesaggistica, viste le interferenze di alcuni aerogeneratori con beni paesaggistici ai sensi degli artt. 142 e 143 del D. Lgs. 42/2004, per effetto delle NTA del PPR. Accertato con nota n. 22797 del 11/05/2023 del Servizio tutela del paesaggio Sardegna meridionale della RAS che gli aerogeneratori AG04, AG05, e AG07 ricadono in aree boschive ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. g) del D. Lgs. 42/2004, la localizzazione degli stessi risulta incompatibile con il mantenimento del bene paesaggistico bosco, in quanto l'installazione degli aerogeneratori comporterebbe la sua completa distruzione. Un ulteriore impatto negativo deriva dalla non conformità delle aree prescelte con la disciplina delle componenti ambientali del PPR. Gran parte degli aerogeneratori (AG01, AG02, AG03, AG05, AG06 -parte, AG10 -parte e AG11 - parte) ricadono in aree seminaturali di cui agli artt. 25-27 delle NTA del PPR, per cui sono vietati "gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la

MA

stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica, fatti salvi gli interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abiotiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado". Gli aerogeneratori AG04 AG07, AG09, AG10 -parte e AG11 -parte, ricadono addirittura in aree naturali e subnaturali di cui agli artt. 22-24 delle NTA del PPR, per cui è vietato "qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica". Appare evidente come sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio la presenza degli aerogeneratori non è compatibile con le esigenze di conservazione della struttura, della stabilità o della funzionalità ecosistemica o della fruibilità paesaggistica delle vaste aree interessate: oltre alla torre eolica si dovrà realizzare anche la vasta piazzola ed una altrettanto vasta struttura fondale, previo scavo e movimenti terra, nonché le strade di collegamento tra gli elementi dell'impianto ed i relativi tratti di cavidotto. Alla realizzazione di tali opere consegue l'abbattimento del soprassuolo a macchia e boschivo (ex art. 142 comma 1 lett. g)) nonché la frammentazione e riduzione della copertura arborea, che non appare possibile compensare. A fronte di tali perdite, un ulteriore fattore negativo è poi costituito dal contestuale inserimento nel paesaggio naturale e seminaturale di elementi tecnologici intrusivi ed avulsi dal contesto paesaggistico. Sotto il profilo urbanistico vale la pena evidenziare che il nuovo Piano Urbanistico Comunale, al momento in fase di approvazione ed adeguamento al PPR, classifica le aree delle postazioni eoliche AG01, AG02, AG03, AG05 e AG11 come zona H2.a – "Aree di salvaguardia paesaggistico ambientale"; le altre postazioni sono classificate come zona E5 – "Aree marginali per l'attività agricola". La complessità, la ricchezza e la delicatezza dell'area interessata dall'intervento è attestata anche dalla presenza di numerose Oasi Permanenti di Protezione Faunistica, disciplinate agli art. 33 e 37 delle NTA del PPR in quanto componenti dell'assetto ambientale dell'Isola. Il progetto tuttavia mostra di non aver considerato nemmeno in questo caso la effettiva capacità del contesto di assorbire l'impatto della realizzazione e dell'esercizio del parco eolico, se colloca gli aerogeneratori AG01, AG02e AG03 (AG04 nelle vicinanze) a filo del perimetro della vasta Oasi Permanente di Protezione Faunistica situata in comune di Esterzili al confine con Escalaplano. Ne consegue che la realizzazione del parco è in grado di produrre effetti significativi per la stabilità, la funzionalità e la fruizione ecosistemica e paesaggistica dell'area su cui insiste e sul suo immediato intorno che è, come di sopra descritto, indubbiamente un'area di grandissimo pregio per le peculiari e specifiche caratteristiche naturalistiche, geologico-litologiche e paesaggistiche. Pertanto, anche le relazioni di intervisibilità del progettato parco eolico con i beni paesaggistici ai sensi degli artt. 142 e 143 del D. Lgs. 42/2004 presenti all'interno dell'area dell'impianto, nel suo immediato intorno e nell'area medio vasta, concorrono a prospettare un impatto significativo negativo non sostenibile paesaggisticamente. Le 12 torri eoliche alte 206 m saranno infatti impiantate su aree ad un'altitudine variabile da 441 m a 662 m s.l.m. e pertanto saranno chiaramente visibili dai beni paesaggistici quali, nelle immediate vicinanze, il Lago Medio Flumendosa ed il suo canyon, l'area della Grutta de Abellanda con le cascate sul Riu Abellada (all'interno del layout dell'impianto) e la Grutta de S'Istalla, nonché, entro l'area medio-vasta, il Lago Mulargia, le aree che contornano le numerose altre .grotte, il Monte Santa Vittoria alto 1.220 m, il Vulcano Pizziogu alto 751 m, le aree a quota superiore a 900 m. Si considerino inoltre le interferenze visive con i beni paesaggistici costituenti l'assetto storicoculturale del PPR quali i "nuclei di primo impianto e di antica fondazione" di Escalaplano (a 3,7 km da AG09), Perdasdefogu (a circa 4,5 km da AG12), nonché i beni paesaggistici di natura archeologica: Nuraghe Fumia (BUR 2736) e Nuraghe S'Ollastu Enosu (BUR 2767), nelle immediate vicinanze, Nuraghe Perda Utzei (BUR 2092) e il Nuraghe Nuraghe Truncone (BUR 2735) nell'area medio vasta. Il parco in esame, oltre a costituire un ostacolo visivo alla percezione delle relazioni funzionali ed insediative sottese ai sopra elencati beni, svilirebbe il loro rapporto dimensionale con il territorio da essi connotato. Nondimeno è da considerarsi il rapporto di intervisibilità con il patrimonio culturale di chiese campestri distribuite nell'area medio vasta, ancora oggi officiate e frequentate per la loro funzione identitaria di santuario novenario ove si riconosce la comunità di appartenenza. Poiché lo strumento urbanistico di Escalaplano non è ancora adeguato al PPR, al momento si applica la disciplina dell'art. 49 comma 1 delle NTA che prevede una fascia di rispetto di 100 metri dal bene nella quale "è vietata qualunque edificazione o altra azione che possa comprometterne la tutela". Si evidenzia che tale buffer costituisce soltanto un primo perimetro di salvaguardia del bene nelle more della attività di co-pianificazione in vista dell'adeguamento del PUC al PPR, durante la quale, ai sensi del comma 2 dell'art. 49, è prevista la analitica

MA

individuazione cartografica delle effettive aree cosiddette di tutela condizionata del bene, cioè la facoltà di perimetrare e vincolare quell'area necessaria a garantirne l'integrità e la fruibilità paesaggistica. Per quanto sopra, l'installazione di aerogeneratori nelle vicinanze di tali buffer di salvaguardia provvisoria si pone in contrasto con gli obiettivi del PPR poiché di fatto pregiudica, se non annulla, la possibilità, in sede di prossima co-pianificazione, di perimetrare in misura idonea l'ambito della tutela paesaggistica relativa ai beni individuati. In accordo con la nota n. 20206 del 27/04/2023 del Servizio tutela del paesaggio Sardegna meridionale della RAS, si ritiene che "Ulteriori criticità di carattere paesaggistico sono da ricercarsi principalmente nella modificazione e scadimento dell'assetto percettivo scenico o panoramico per l'introduzione di elementi estranei nell'area interessata, come peraltro facilmente verificabile da[ll]e foto inserimenti presenti negli elaborati di progetto". Per tutto quanto sopra la realizzazione del parco è pertanto in grado di provocare anche nell'area vasta effetti significativi negativi in termini di intervisibilità. Circa le possibilità localizzative, lo SIA a p. 101 del paragrafo 3.4.2 "La scelta localizzativa", conclude che: "ai fini dello sviluppo dell'iniziativa vanno, infine, evidenziate le favorevoli condizioni ambientali generali del sito in oggetto, riferibili alla bassa densità insedia va e alla presenza di una buona infrastrutturazione viaria locale; il che ha contribuito a mitigare le potenziali ripercussioni negative dell'intervento a carico delle principali componenti ambientali potenzialmente interessate dal funzionamento del parco eolico (vegetazione, flora e fauna ed assetto demografico-insediativo in particolare)", mostrando di ritenere quali condizioni ambientali favorevoli per il posizionamento di 12 aerogeneratori alti 206 m la scelta di un'area a bassa densità insediativa (praticamente ad oggi incontaminata, caratterizzata dal lago del Flumendosa e dal suo canyon, da cascate e da grotte, da nuraghi e da boschi, da Oasi di protezione faunistica, ecc.), circostanza che contribuirebbe a mitigare le potenziali ripercussioni negative dell'intervento a carico delle componenti ambientali. Si ritiene piuttosto che l'inserimento delle torri eoliche costituisca, proprio per il paesaggio interessato, un fuori-scala paesaggistico tale da impattare di per sé stesso con le caratteristiche specifiche e le qualità dei paesaggi interessati. La realizzazione del proposto impianto comporterebbe inoltre un impatto cumulativo oltremodo significativo in considerazione dell'esistenza di simili iniziative già in essere nell'ambito territoriale di riferimento, medio e vasto, nonché in procedimento autorizzatorio. Si evidenzia innanzitutto che dall'analisi della Tavola IT-VesEsc-CLP-PAE-DW-12 allegata allo SIA, ove sono segnalati i soli impianti esistenti di Maistu, Nurri, San Basilio ed Ulassai, risulta già piuttosto evidente che il livello di cumulo nell'area vasta non è più sostenibile paesaggisticamente in quanto l'effetto selva derivato dall'eccessivo numero di torri eoliche sta gradualmente trasformando le caratteristiche strutturali e morfologiche del paesaggio, dal quale si godono ancora ampie vedute su un panorama a tratti ancora incontaminato e privo di detrattori antropici, che tuttavia la presenza dei parchi eolici sta progressivamente erodendo. Ma è sullo stesso territorio ove è localizzato il parco in esame che si concentrano le recenti proposte progettuali, tra le quali si segnala, per particolare criticità, il parco eolico denominato "Nuraxeddu" (ID_VIP 9116) al momento in iter autorizzatorio, costituito da 29 aerogeneratori di grande taglia nei comuni di Esterzili, Escalaplano e Seui, che risulta in diretta continuità con il parco in argomento, se non proprio in sovrapposizione con esso. Nella stessa area, ugualmente in iter autorizzatorio, vi sono anche i parchi eolici denominati: "Sedda Meddau" (ID_VIP 9311), che prevede 12 aerogeneratori di grande taglia nel comune di Seui e relative opere di connessione anche nei [comuni] di Escalaplano ed Esterzili; "Monte Argentu" in comune di Nurri (ID_VIP 7994) che prevede 10 aerogeneratori; e "Nurri" in comune di Nurri (al 2022 in procedimento P.A.U.R. presso la RAS) che prevede 7 aerogeneratori. Se realizzati, i cinque parchi eolici progettati nel medesimo territorio di riferimento, compreso il parco già esistente pari a 26 aerogeneratori in comune di Nurri, costituirebbero un'unica selva di 96 aerogeneratori disposti su entrambi i lati del Lago Medio Flumendosa. Dato atto che lo SIA non analizza l'effetto cumulo con questi progetti, risulta quantomeno evidente che la coincidenza di più impianti sovrapposti o in continuità tra loro è significativa di una scarsa attenzione al contesto in cui tali proposte si inseriscono e di una mancata valutazione della capacità dello stesso di assorbirle organicamente, giacché il processo di transizione ecologica dovrebbe al concetto di "sostenibilità" tanto i propri obiettivi quanto i propri strumenti. Quale ultima analisi dell'impatto potenziale della realizzazione dell'impianto, anche in considerazione della presenza di ampie aree boscate nell'area di riferimento, si segnala quanto evidenziato nella Determinazione n. 1322 prot. 2166 del 29/03/2023 del Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Cagliari della Regione Autonoma della Sardegna, riguardo alla problematica della interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio negli areali dove sono presenti o in progetto impianti di questa

MA

tipologia. L'immediato ambito di riferimento è vulnerabile al rischio incendio per le ripercussioni sui beni culturali e paesaggistici che vi insistono, come dimostra la mappa dei territori percorsi da incendi e delle aree di attenzione della Protezione Civile, disponibile in "Sardegna geoportale". B.4. CONCLUSIONI RELATIVE AI BENI PAESAGGISTICI [-] Per quanto sopra, sotto il profilo specifico della tutela dei beni culturali architettonici e del paesaggio, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento ed esaminate le possibili interferenze tra l'opera in progetto ed il quadro culturale e paesaggistico di riferimento, si deve riscontrare che le criticità di sopra evidenziate portano all'espressione di un parere negativo motivato dalla rilevanza naturalistica e paesaggistica dell'area di interesse (si evidenzia che parte dell'impianto ricade in aree vincolate paesaggisticamente), per la quale la realizzazione dell'intervento si mostra come un detrattore di qualità non sostenibile dal contesto, anche in relazione all'effetto cumulo verificato con gli impianti esistenti nell'area vasta e potenziale con le proposte avanzate per la stessa area di intervento. Diverso sarebbe stato il parere su una soluzione progettuale che avesse contemplato l'esame di soluzioni alternative (localizzative e dimensionali) e che avesse individuato, tra più soluzioni, quella che presentasse il miglior rapporto fra costi e benefici per la collettività, con riferimento esplicito alle esternalità ambientali paesaggistiche e culturali".

In conclusione la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna esprime il seguente parere endoprocedimentale complessivo: "PARERE ENDOPROCEDIMENTALE [-] Acquisite le istruttorie delle aree funzionali, che la Scrivente ritiene di condividere, questo Ufficio, nell'evidenziare le forti criticità derivanti dalla realizzazione dell'opera così come rappresentata negli elaborati tecnici e relazionali trasmessi, esprime parere fortemente negativo al progetto così come proposto negli elaborati pervenuti";

- j) **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro** nota prot. n. 14110 del 26/09/2023 (Allegato n. 2), con la quale è stato espresso per il territorio di competenza istituzionale il proprio parere endoprocedimentale, premettendo che "... Le opere, comprese quelle di connessione alla RTN, interessano i territori dei Comuni di Seui (SU), di Esterzili (SU) e di Escalaplano (SU) pertinenti gli ambiti di tutela della consorella Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna. Tuttavia il buffer individuato per la procedure di verifica dell'interesse archeologico (considerato in 3.000 m, come previsto dal D.Lgs 199/2021, art. 20, c. 8, lett. c-quater) interessa, seppure marginalmente, una minima porzione del territorio del Comune di Perdasdefogu (NU)" e rappresentando conseguentemente per l'Area funzionale Patrimonio archeologico che: "ALLEGATO A-BA ... Come è stato possibile evincere dall'esame della documentazione citata, sebbene il progetto interessi in misura molto marginale gli ambiti di tutela di pertinenza di codesta SABAP, tuttavia emergono alcune criticità soprattutto in rapporto ai valori del paesaggio declinato nella sua componente archeologica. A.1 Situazione vincolistica dell'areale compreso nel buffer di 3 km dalle opere. A.1.1 Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze [-] Nelle vicinanze delle aree in progetto, considerando il buffer di 3.000 m previsto dal D. Lgs 199/2021, art. 20, c. 8, lett. c-quater, si possono evidenziare le seguenti aree soggette a provvedimento di tutela ai sensi del D. Lgs 42/2004 (già L. 1089/1939 e D. Lgs 490/1999). [-] Comune di Perdasdefogu - Strutture nuragiche di Is Cramoris (struttura num. 3), vincolato con Decreto COREPACU n. 28 del 25/06/2015 ... A.3 Verifica completezza della documentazione e ulteriori prescrizioni [-] In prima battuta si rileva che, in riferimento agli interventi di modifica della viabilità esistente previsti nel territorio di competenza di questa Soprintendenza, lo Studio di Impatto Ambientale (Elaborato IT-VesEsca-CLPGEN-TR-01) alle pp. 119-120 e la Relazione Tecnica (Elaborato IT-VesEsca-CLP-CW-CD-TR-001-Rev. 0) alle pp. 11-12 citano il "report del trasportatore", nel quale sono descritte le caratteristiche principali degli interventi in parola. Tuttavia si evidenzia a codesta Direzione Generale che tale relazione non compare tra i vari elaborati presentata dal proponente, non permettendo quindi alla scrivente una valutazione delle probabili interferenze con aree dichiarate di interesse archeologico ai sensi del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii. e con il patrimonio archeologico noto nelle aree di intervento o in prossimità delle stesse. Considerato quanto enunciato a p. 5 dalla Circolare n. 24/2023 della Direzione Generale ABAP e della Soprintendenza Speciale per il PNRR, come già precisato nella Circolare 11 del 08.03.2022 emanata dagli stessi Uffici, essendo le opere in progetto già ritenute incompatibili con la tutela paesaggistica, oltre che con i profili della tutela archeologica, così come esplicitato al punto seguente (A.3.2) della presente parte, al momento si sospendono le ulteriori valutazioni in merito agli accertamenti da effettuare nell'ambito della

MA

VPIA, pur evidenziando che il progetto rimane comunque soggetto alla disciplina di cui all'art. 41, co. 4 e relativo Allegato I.8 del D.Lgs 36/2023, con riferimento alle Linee Guida sopra richiamate, con la conseguenza che, in caso di superamento del parere negativo espresso da questa Amministrazione in sede di VIA (ad es., in caso di rimessione in sede statale alla decisione del Consiglio dei Ministri, o in sede di contenzioso amministrativo, ovvero di non prevalente considerazione della posizione di questo Ministero in sede di conferenza di servizi), potrà essere comunque attivata la procedura di cui all'Allegato I.8, art. 1, co. 7 del D.Lgs 36/2023, ovvero, nell'ambito della diversa ed autonoma procedura di VPIA, così come specificato nella circolare n°32 del 12.07.2023 della Direzione Generale ABAP, potrà motivatamente essere prescritta la sorveglianza archeologica in corso d'opera come previsto dal punto 6.6.1 delle Linee Guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 (DPCM del 14 febbraio 2022), che, ove non in contrasto con la nuova normativa, restano in vigore nelle more dell'adozione entro il 31.12.2023 delle nuove linee guida. Si specifica inoltre che restano in ogni caso ferme e immutate le previsioni di cui all'Allegato I.8, art. 1, commi 8 e 9 del D.Lgs 36/2023, dettagliate al punto 8 delle Linee Guida suddette.

A.3.2 Conclusioni relative al patrimonio archeologico [-] L'analisi del progetto, del quadro vincolistico e della Carta del Rischio, unita alla conoscenza dei luoghi e ai dati in possesso di questo Ufficio, evidenziano che l'impianto in parola presenta, in merito alla compatibilità paesaggistica, alcune criticità per la tutela del patrimonio archeologico che insiste sul territorio di pertinenza. Innanzitutto si deve evidenziare che, alla luce degli elaborati progettuali presentati dal proponente e per quanto di competenza della scrivente Soprintendenza, il posizionamento dell'aerogeneratore AG.12 è previsto in aree non idonee ai sensi del D.Lgs 199/2021, art. 20, co. 8, lett. c-quater, in quanto ricadenti all'interno dell'area di rispetto di 3.000 m dai beni culturali, come si evince dal punto A.1.1 della presente relazione. L'area coinvolta rientrando nella competenza territoriale di questa Soprintendenza, comunque in posizione periferica rispetto alle opere, è interessata da due siti archeologici, come ben esemplificato dalla Relazione Archeologica esaminata, dei quali la struttura nuragica di Is Cramoris (o Clamoris) è interessata da vincolo archeologico, mentre l'altro, il nuraghe Truncone, è individuato nel PPR Sardegna con il codice univoco ID_2735. Ancora si segnala che questi due beni non sono stati considerati dal proponente nelle fotosimulazioni degli impatti percettivi. Dall'analisi dell'elaborato "Fotosimulazioni di impatto estetico - percettivo - aree di massima attenzione" (ITVesEsc-CLP-PAE-DW-10b-1) e in particolare dallo studio sui punti PF06 (Perdasdefogu) e PF02 (Grotta Tueri), ancorché al di fuori dell'area di buffer di 3.000 m, si evince che il grado di intensità percettiva in relazione ai monumenti citati debba considerarsi medio. Inoltre l'elaborato "Studio di Impatto Ambientale - Mappa delle analisi visive cumulative - stato ex ante" (IT-VesEsc-CLP-PAE-DW-13) e l'elaborato "Studio di Impatto Ambientale - Mappa delle analisi visive cumulative - stato ex post" (IT-VesEsc-CLP-PAE-DW-14-1) non mancano di segnalare la presenza di altri impianti già in attività - nello specifico l'impianto denominato "Maistu" e l'impianto "Ulassai" nell'agro del comune di Ulassai (NU) - con un grado di intervisibilità stimato dell'80%. Per la parte di competenza della scrivente, oltre agli impianti eolici esistenti appena menzionati ("Ulassai" e "Maistu"), se ne segnalano altri in corso di realizzazione ("Boreas" e "Abbila" per un totale di 7 aerogeneratori), entrambi ricadenti nei territori comunali di Jerzu e Ulassai. L'area di sedime dei nuovi aerogeneratori può essere considerata in continuità con quella degli impianti eolici esistenti, andando ad aumentare l'effetto selva creato dalle pale già in funzione. Si evidenzia perciò che quanto affermato dal proponente circa l'intervisibilità corrisponde solo parzialmente alla situazione reale. Ciò premesso, il parco eolico in progetto andrebbe ad interferire con gli impianti appena menzionati e l'introduzione degli aerogeneratori nell'area di inserimento genererebbe fenomeni di addensamento tali da compromettere la compatibilità paesaggistica dell'intervento, che non si armonizzerebbe con il paesaggio esistente. Qualora autorizzato, pertanto, creerebbe un effetto selva non trascurabile in relazione ai potenziali effetti sul patrimonio archeologico e sul paesaggio declinato secondo la sua componente archeologica. Per quanto detto la realizzazione del parco eolico in progetto risulta altamente critica, tanto da non rendere compatibile la sua realizzazione con la tutela del contesto paesaggistico coinvolto per quegli areali che fanno parte dell'ambito di tutela di questa Soprintendenza ...".

Il medesimo Ufficio periferico del MiC per le Aree funzionali Patrimonio architettonico e Paesaggio, oltre al complesso quadro di tutela paesaggistica gravante nell'area direttamente interessata dal progetto a cui pertanto si rimanda ("... B1.1.e. Presenza nell'area di intervento e/o nell'area vasta oggetto del SIA di altri beni tutelati dai piani paesaggistici: Nell'area vasta del SIA, entro il buffer di 3 km dal sito di installazione delle

MA

turbine, è presente i seguenti beni paesaggisti, individuati dal PPR ai sensi degli artt. 6, 47 e 48 delle NTA, di natura archeologica, Nuraghe Truncone (Perdasdefogu) – Codice BUR 2735 ...”), rileva che: “... B2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL’INTERVENTO [-] B2.1. Beni paesaggistici e architettonici [-] B.2.1.a. Indicazione degli elementi relativi alla compatibilità dell’intervento con il contesto paesaggistico derivanti dalle analisi del SIA (intervisibilità, etc.), con riferimento anche alla qualità architettonica, e alla compatibilità con i beni architettonici: Il territorio dell’Ogliastra è particolarmente complesso, sia da un punto di vista morfologico che da un punto di vista storico e culturale; tale complessità si riflette in una notevole ricchezza paesaggistica. Da un punto di vista morfologico e naturale, il paesaggio ogliastrino si caratterizza per la compresenza di montagne, pianure, coste sabbiose e rocciose. L’Ogliastra è una delle regioni storiche sarde che nel tempo ha maggiormente conservato il proprio carattere naturale e selvaggio, a tratti perfettamente incontaminato o caratterizzato da una debole presenza umana. In Ogliastra non vi sono grandi centri abitati. I paesi che punteggiano il territorio, in modo piuttosto rado, hanno solitamente una struttura urbana semplice, incentrata su pochi edifici pubblici, e guardano alla campagna, con la quale stabiliscono intime correlazioni. Le principali modificazioni del paesaggio naturale sono avvenute in prossimità delle coste, in favore delle attività legate al settore terziario. La rete infrastrutturale viaria esistente è essenziale. In questo contesto, i parchi eolici e gli altri impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la cui presenza è ormai un dato di fatto nel paesaggio di questa regione, costituiscono una “anomalia”, rappresentata da grosse infrastrutture che si interfacciano con un territorio che ha conservato in larga misura i propri connotati naturali originari. L’affastellarsi di impianti tecnologici dal notevole impatto su vasti territori (e per i quali risulta estremamente difficile predisporre misure di mitigazione realmente efficaci) rischia di compromettere, se non di far perdere completamente, i valori naturali e culturali del paesaggio che ancora si conservano, rappresentati dagli scenari dell’agricoltura, della pastorizia e da un utilizzo sostenibile e misurato delle risorse del territorio. Si rappresenta infine che, tenuto conto degli impianti eolici già presenti nell’area, per i quali è previsto un ampliamento o il reblading, l’intero territorio del comune di Perdasdefogu si sta trovando letteralmente cinto dalle infrastrutture per la produzione di energia eolica, con ripercussioni sempre più forti sui valori paesaggistici e percettivi. B2.1.b. Indicazione degli interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere: A circa 8 km dal sito di installazione delle nuove pale eoliche, tra i Comuni di Jerzu, Ulassai e Perdasdefogu sono presenti ulteriori impianti eolici, per i quali sono previsti interventi di reblading o di ampliamento, anche per conto di società diverse, i cui effetti sul paesaggio si dispiegano almeno in parte sulle stesse aree direttamente interessate dall’impianto in argomento. B.2.1.c. Verifica della completezza della documentazione [-] La documentazione risulta non esaustiva riguardo gli elaborati necessari per la verifica del reale impatto del progetto. Infatti, per quanto concerne le opere riguardanti l’adattamento della viabilità dal porto di Arbatax e fino al sito di impianto, localizzato in territorio di Escalaplano, nella relazione Tecnica (IT-VeEsca-CLP-CW-CD-TR-001 p. 12) si riporta che si tratta di “allargamenti puntuali, rimozione di cordoli, cavidotti, cartellonistica stradale e guard rail, che saranno prontamente ripristinati una volta concluse le attività di trasporto, nonché, interventi di taglio di vegetazione presente a bordo strada” e si rimanda, per la descrizione delle caratteristiche principali degli interventi, al “report del trasportatore, allegato alla Relazione Tecnica”, che però, contrariamente a quanto annunciato, non è presente tra la documentazione allegata. Tuttavia, considerato che il tragitto previsto interessa la viabilità urbana di collegamento al porto di Arbatax, la S.S. 125, la Str. Militare, la S.P. 13 e la S.P. 53, si segnala che anche il solo trasporto delle pale potrebbe sollevare elementi di criticità. Si rappresenta infatti che tali assi stradali, oltre ad avere sezioni molto ristrette, hanno anche un andamento particolarmente sinuoso e tale da richiedere, verosimilmente, importanti adeguamenti dei raggi di curvatura. Nonostante la carenza sopra indicata può essere espresso un parere sulla base della conoscenza dei luoghi”.

In conclusione la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro esprime il seguente parere endoprocedimentale complessivo: “PARERE ENDOPROCEDIMENTALE [-] Per le considerazioni e le valutazioni esplicitate nelle specifiche istruttorie relative alla tutela dei beni archeologici e alla tutela dei beni paesaggistici e architettonici, si ritiene che l’area prescelta per la realizzazione delle opere non sia idonea sotto il profilo della tutela dei beni culturali e del contesto paesaggistico; pertanto questa Soprintendenza esprime parere contrario in merito alla realizzazione degli interventi previsti nel progetto presentato ...”;

MA

- k) **Escala Wind S.r.l.** nota prot. n. ESC-VD-IT-VIA-ON-2023-0004 del 06/10/2023, con la quale sono state trasmesse le integrazioni documentali chieste dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Commissione Tecnica PNRR-PNIEC con la nota prot. n. m_ amte.CTVA.RU.U.0009514 del 18/08/2023, tuttavia, dovendo rilevare la Soprintendenza speciale per il PNRR che le stesse integrazioni non risultano apportare elementi nuovi e diversi rispetto a quanto già valutato sulla base della documentazione prodotta con l'istanza di VIA, anche in considerazione della sostanziale conferma del lay-out di progetto e del quadro di tutela e di vincolo gravante nelle aree interessate;
- l) **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio – Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, quale U.O. DGABAP-Servizio II della SS-PNRR**, nota prot. interno SS-PNRR n. 23407 del 12/10/2023 (Allegato n. 3), con la quale è stato espresso il relativo contributo istruttorio sulla base del parere reso dalle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competenti, rilevando che: *“... Nel richiamato parere endoprocedimentale, per quanto attiene alla tutela archeologica, la SABAP-CA ha rappresentato che il posizionamento di tutti gli aerogeneratori in progetto si colloca a meno di tre chilometri di distanza da beni sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004, parte II (Strutture nuragiche di Is Cramoris) e da siti archeologici noti (tombe di giganti di Monte Nieddu – per le quali è stato avviato di verifica di interesse ex art. 12 del D.Lgs. 42/2004 -, insediamento romano S'Ulimu, villaggio nuragico Taccu Sa Pruna e grotta funeraria neolitica Su Presoneddu ad Esterzili; villaggio nuragico nuraghe Fumia, nuraghi Perda Longa e Nuraxestia e insediamento romano Foss'e Canna ad Escalaplano; villaggio nuragico e tomba di giganti S'Ollastu Entosu, nuraghe e capanna nuragica Monte Sa Colla, villaggio nuragico e tomba di giganti Orboreddu o Monte Sa Colla, villaggio nuragico Crabistau e tombe di giganti Arcu, Ludu Arrubiu e Orrodoppi a Seui), e ricade pertanto in un'area da ritenersi non idonea ai sensi del D. Lgs. 199/2021, art. 20, c. 8, lett. c-quater), come modificato dal DL 13/2023, art. 47, c. 1, lett. a), punto 2.1), convertito con modificazioni dalla L. 41/2023. La SABAP-CA ha evidenziato altresì il significativo impatto cumulativo che le opere in progetto avrebbero se l'impianto in esame andasse a sommarsi agli impianti eolici precedentemente realizzati (“Maistu”, “Ulassai”, “San Basilio-Siurgus” e “Nurri”) e a quelli in corso di valutazione (“Nuraxeddu”, “Serra Meddau”, “Amistade”, “Energia Monte Taccu”, “Pranu Nieddu”, “San Basilio Wind”, “Serra Longa”, “Monte Argenti” e “Nurri”) ed ha pertanto espresso parere contrario alla realizzazione delle opere in progetto, “considerata l'interferenza degli aerogeneratori con numerosi siti archeologici non ancora oggetto di indagini sistematiche, ma che hanno un discreto stato conservativo e sono perfettamente individuabili come siti archeologici di età nuragica, e che comunque si prestano ad essere avviati a processi di fruizione e valorizzazione” e “vista la prossimità degli aerogeneratori, dei cavidotti e della viabilità di servizio a contesti archeologici di nuova individuazione dei quali andrà definita natura ed estensione e che potrebbero essere messi a rischio in considerazione dell'estensione e della notevole profondità degli interventi di scavo previsti”. Nel richiamato parere endoprocedimentale, per quanto attiene alla tutela archeologica, la SABAP-SS ha rappresentato che il posizionamento dell'aerogeneratore AG.12 si colloca a meno di tre chilometri di distanza da beni sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004, parte II (Strutture nuragiche di Is Cramoris), e ricade pertanto in un'area da ritenersi non idonea ai sensi del D. Lgs. 199/2021, art. 20, c. 8, lett. c-quater), come modificato dal DL 13/2023, art. 47, c. 1, lett. a), punto 2.1), convertito con modificazioni dalla L. 41/2023. La SABAP-SS ha evidenziato altresì il significativo impatto cumulativo che le opere in progetto avrebbero se l'impianto in esame andasse a sommarsi agli impianti eolici precedentemente realizzati (“Ulassai” e “Maistu”) e a quelli in corso di realizzazione (“Boreas” e “Abbila”), poiché “creerebbe un effetto selva non trascurabile in relazione ai potenziali effetti sul patrimonio archeologico e sul paesaggio declinato secondo la sua componente archeologica”, ed ha pertanto espresso parere contrario alla realizzazione delle opere in progetto. Ciò considerato, per quanto di competenza, questo Servizio concorda con le Soprintendenze territorialmente competenti nell'esprimere parere negativo alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale sull'opera in progetto, per tutte le ragioni e le considerazioni esposte dalle stesse Soprintendenze nei pareri endoprocedimentali citati in premessa e sopra sintetizzate. Si ribadisce che il progetto in esame rimane in ogni caso soggetto alle disposizioni di cui all'art. 1, c. 4, dell'allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023”;*
- m) **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio – Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, quale U.O. DGABAP-Servizio III della SS-PNRR**, nota prot. interno SS-PNRR n. 23436 del 12/10/2023 (Allegato n. 4), con la quale *“... si concorda con il parere negativo espresso da entrambe le Soprintendenze. In particolare per quanto di competenza, in relazione alla interferenza dell'intervento con i beni architettonici, si evidenzia che risultano diversi beni architettonici di interesse culturale presenti nelle aree*

direttamente interessate dall'intervento, con distanze tra gli aerogeneratori inferiori ai 3 km previsti dall'art. 20, comma 8, lett. c quater), del D.lgs. 199/2021 così come modificato dal D.L. 13/2023, art. 47 c. 1 lett. a) tali da determinare notevoli interferenze visive”.

CONSIDERATO che l'area oggetto d'intervento è connotata dalla presenza di numerosi beni culturali di interesse archeologico (v. parere endoprocedimentale delle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competenti) presenti nell'ambito della fascia di rispetto di tre chilometri indicata dalla lett. c-quater del comma 8 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021, la cui conservazione e tutela non può ridursi al solo concetto di non tangenza fisica del progetto proposto rispetto ai suoi elementi, in quanto il relativo valore culturale si mostra anche tramite il rapporto che gli stessi elementi hanno costituito con il loro contesto di giacenza. In tal senso, la tutela culturale (archeologica ed architettonica) e paesaggistica di tale particolare patrimonio culturale deve, ancor più nella presente sede di Valutazione di Impatto Ambientale, estendere le proprie considerazioni ben oltre il limite fisico della loro consistenza materiale e abbracciare il relativo contesto di giacenza come elemento degno di tutela e salvaguardia:






Figura 27 - Area del MOPR e Beni inseriti nel Catalogo MOSI

(da *Relazione archeologica*, elaborato n. IT-VesEsc-CLP-ARC-TR-01-Rev.0, p. 33)

CONSIDERATO che per quanto riguarda lo Studio dell'evoluzione dell'ombra (shadow flickering) il Proponente, non analizza la relativa problematica (v. elaborato *Analisi degli effetti shadow-flickering*, n. IT-VesEsc-CLP-OMB-TR-01, ed elaborato *CARTA DELLE ORE/ANNO DI OMBREGGIAMENTO INTERMITTENTE*, n. IT-VesEsc-CLP-OMB-DW-01) e, quindi, l'area interessata caratterizzata per la presenza di un numerosi beni culturali archeologici, si determina che gli stessi beni rientrano nella fascia di attenzione con riguardo all'ombra portata dagli aerogeneratori costituenti l'impianto eolico proposto, tanto da costituire lo stesso fenomeno un ulteriore elemento di alterazione del relativo naturale

MA

contesto di giacenza. Per quanto sopra, si deve ritenere che il fenomeno dell'ombreggiamento rappresentato dagli aerogeneratori industriali in progetto sugli individuati elementi di interesse archeologico potrebbe costituire un fenomeno di disturbo per la relativa incondizionata valorizzazione e godibilità, quale quella oggi esistente e determinata dalla assoluta naturalità del loro contesto di giacenza. In merito, si deve anche considerare che una eventuale mitigazione di tale fenomeno (eventualmente con nuove ed ulteriori cortine arboree) non potrebbe essere condivisibile, in quanto la stessa mitigazione verrebbe a realizzare, nell'intorno dell'elemento archeologico interessato, una ulteriore barriera visiva che ne impedirebbe il diretto rapporto con il relativo naturale intorno paesaggistico, che costituisce il suo richiamato contesto di giacenza. Tale contesto di giacenza, infatti, deve considerarsi un tutt'uno con il valore culturale degli stessi beni culturali, che invece tale eventuale proposta mitigativa verrebbe a tutelare in modo contrario:



(da CARTA DELLE ORE/ANNO DI OMBREGGIAMENTO INTERMITTENTE, elaborato n. IT-VesEsc-CLP-OMB-DW-01, particolare con legenda)

MA

CONSIDERATO che, relativamente all'impatto significativo e negativo riscontrato a carico del progetto proposto nei confronti del patrimonio culturale, si deve anche osservare che nel caso della valutazione riservata al presente procedimento di VIA non rilevi il fatto che gli aerogeneratori in questione siano o meno posti all'interno di un definito ambito vincolato, quanto invece rileva la capacità delle strutture industriali proposte di generare un impatto così come definito dal D.Lgs. n. 152 del 2006. Infatti, per consolidata giurisprudenza, la valutazione riservata all'Amministrazione pubblica, nel caso di un procedimento di valutazione di impatto ambientale (diverso da quello di autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, per il quale le norme *in favor* della produzione FER di energia elettrica, anche recentemente, hanno limitato il potere del Ministero della cultura, nell'evidente convinzione che lo stesso progetto in autorizzazione sia stato già precedentemente sottoposto alla verifica ambientale nei termini più vasti sopra descritti – vedi, in questo senso, quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 152 del 2006), si può espandere ben oltre il più ristretto perimetro del bene culturale in questione, potendo quindi considerare ogni tipo di impatto generato dal progetto in questione a prescindere dalla effettiva posizione giuridica (aree vincolate o meno) in cui si trovi collocato se questo ha un impatto sugli elementi e i beni culturali e paesaggistici presenti nell'area.

CONSIDERATO che, in merito a quanto previsto per il rispetto delle norme per la sicurezza del volo aereo (v. SIA-Rev.1, paragrafo 4.4.8.1 *Aspetti generali*, p. 391) tramite la segnalazione cromatica e luminosa degli aerogeneratori previsti, alti 210 m, si deve evidenziare come la stessa segnalazione è tesa proprio a garantire una più evidente visibilità delle suddette macchine, anche a lunghe distanze e, pertanto, il relativo fattore risulta di preminente interesse per questo Ministero al fine di determinare la intervisibilità delle predette macchine industriali nell'ambito distanziale considerato dal proponente e la loro, quindi, maggiore o minore capacità di risultare dal solo punto di vista visivo un elemento di alterazione del paesaggio come storicamente costituitosi.

CONSIDERATO, pertanto, che nel valutare l'impatto visivo degli aerogeneratori, ai fini della tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, la Soprintendenza speciale per il PNRR deve tener conto anche delle future segnalazioni cromatiche e luminose che dovranno essere apposte sugli aerogeneratori per la sicurezza del volo aereo, considerato che la doverosità delle suddette segnalazioni non esime né esonera il Ministero della cultura dal valutarle, ai fini della migliore tutela del paesaggio, che può essere compromessa dalle dette segnalazioni cromatiche e luminose nel senso sopra descritto.

CONSIDERATO, pertanto, che l'impianto industriale di cui trattasi si colloca in aree dichiarate "non idonee" con la D.G.R. n. 59/90 del 27/11/2020 dalla Regione Autonoma della Sardegna ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010 (punti n. 12.3 e 12.6 della Tabella 1 dell'Allegato B), come verificato dalla medesima Regione con le osservazioni del 04/05/2023 e del 17/05/2023 (v. osservazioni allegare del Servizio tutela del paesaggio Sardegna meridionale).

CONSIDERATO, pertanto, che l'impianto industriale di cui trattasi si colloca in aree non dichiarate idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. *c-quater*, del D.Lgs. n. 199 del 2021, stante la presenza di beni culturali (archeologici ed architettonici) entro la "fascia di rispetto" indicata nella medesima lettera sopra citata, sulla base di quanto emerso dall'istruttoria condotta dal Ministero della cultura ed al contrario di quanto rappresentato nell'elaborato *CARTA CON INDIVIDUAZIONE DELLE AREE IDONEE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI - ART. 20 D.LGS. 199/2021 E SS.MM.II.*, n. IT-VesEsc-CLP-GEN-DW-07.

CONSIDERATO che il decreto legislativo n. 199 del 2021 (art. 2, comma 1, lett. *ggg*), definisce "aree idonee" le aree "... con un elevato potenziale atto a ospitare l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche all'eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative", condizioni che, pertanto, devono essere ancora verificate e valutate anche nella presente procedura di valutazione di impatto ambientale.

CONSIDERATO che, nell'ambito della valutazione del progetto di cui trattasi, il decreto-legge n. 13 del 2023 ha introdotto anche le seguenti ulteriori modifiche legislative: - (art. 47, comma 1, lett. a, punto n. 2.1) decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 20, comma 8, lettera *c-quater*): al secondo periodo, le parole: «di sette chilometri» sono sostituite dalle seguenti: «di tre chilometri»; - (art. 47, comma 2) decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, articolo 30, il relativo comma 2 è abrogato, come anche si dispone che "E' abrogata ogni disposizione in materia di aree contermini di cui alle linee guida approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010 e ai relativi provvedimenti applicativi a contenuto generale, incompatibile con il primo periodo e con l'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387".

CONSIDERATO che, nell'ambito della valutazione del progetto di cui trattasi, il decreto-legge n. 13 del 2023 ha introdotto, con le modificazioni apportate in sede di sua conversione in legge (v. art. 47, comma 1, lett. a, punto n. 2.01), al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 20, comma 8, lettera *c-quater*): "2.01) al primo periodo,

dopo le parole: "decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" sono aggiunte le seguenti: ", incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto".


CONSIDERATO che l'azione di tutela svolta dal Ministero della cultura deve tendere ad applicare i principi sanciti in merito dal D.Lgs. n. 42 del 2004, all'articolo 131, co. 4, ove la "tutela del paesaggio" è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. In tal senso, la "conservazione" che per questo si deve svolgere tende, in primo luogo, alla conoscenza completa delle qualità e valori del paesaggio e sulla base di questi garantire un coerente sviluppo del territorio.

CONSIDERATO che l'art. 22, commi 1, lett. a), e 1-bis, del D.Lgs. n. 199 del 2021 fa, comunque, salva l'espressione del parere dell'autorità competente in materia paesaggistica, anche in sede di valutazione di impatto ambientale, definendo, tuttavia, come obbligatorio non vincolante solo quello in materia paesaggistica e non anche quello in materia di patrimonio culturale di cui alla Parte II, *Beni culturali*, del D.Lgs. n. 42 del 2004, il cui impatto generato dal progetto industriale in esame è stato valutato come negativo e non mitigabile o compensabile in modo alternativo.

CONSIDERATO che l'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 42 del 2004 stabilisce che per i progetti da sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale "1. ... il Ministero si esprime ai sensi della disciplina di cui agli articoli da 23 a 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. Qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente", con la determinazione che tale incidenza negativa sui beni culturali interessati è stata acclarata con l'istruttoria condotta dal Ministero della cultura a carico del progetto di cui trattasi.


CONSIDERATO che l'art. 3, rubricato "Tutela del patrimonio culturale", del D.Lgs. n. 42 del 2004, stabilisce che "1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione. 2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale ...", come qui risultato essere necessario applicare per la conservazione del patrimonio archeologico, architettonico e paesaggistico interessato dal progetto industriale in esame.

CONSIDERATO che rispetto agli impatti cumulativi generati dal progetto di cui trattasi (v. i pareri endoprocedimentali della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna del 25/05/2023 – paragrafi A.2 e B.2 - Allegato n. 1 -, e della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro del 26/09/2023 – paragrafi A.3.2 e B.2 - Allegato n. 2 -, come anche le osservazioni della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente del 10/05/2023) si deve rilevare che il progetto in esame si colloca in un areale sardo entro il quale si sono sommate nel corso degli ultimi tempi una pluralità di proposte di nuovi impianti eolici industriali (la cui analisi cumulativa non è stata qui completamente ed estesamente valutata dal Proponente – v. anche l'elaborato integrativo denominato *Relazione di analisi degli effetti visivi cumulativi del progetto*, n. IT-VesEsc-CLP-PAE-TR-02, paragrafo 4 **INTEGRATO EX NOTA MASE** (prot. 9514 del 18/08/2023) *Approfondimento sugli impianti autorizzati o in costruzione*), tanto da pervenire, qualora fossero tutti realizzati, ad una saturazione dell'area vasta interessata, ancora caratterizzata per la sua naturale configurazione nel senso descritto dalle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competenti nei propri pareri endoprocedimentali sopra citati, attuando, pertanto, la sostituzione di tale paesaggio, ricco di testimonianze archeologiche ed architettoniche, come anche oggetto di tutela da parte del Piano paesaggistico regionale, con un paesaggio tipicamente industriale, il quale costituirebbe, inoltre, una barriera fisica continua di strutture alte anche più di 200 m dal Mar Tirreno (ad Est) fino al Mar di Sardegna (ad Ovest):



(elaborazione della Soprintendenza speciale per il PNRR, con evidenziate le proposte di nuovi impianti industriali eolici – escludendo quelli di tipo eolico off-shore e fotovoltaico/agrivoltaico - in corso di istruttoria VIA di competenza statale nell’area vasta in esame il progetto dell’impianto eolico - MASE-VA: ID_VIP 9646, identificato nel riquadro con LINEA ROSSA e con gli aerogeneratori in ROSSO -, tanto da precostituire un continuo paesaggio industriale totalmente estraneo a quello naturale esistente, insieme ai molteplici impianti FER da fonte solare proposti in fase di VIA di competenza statale od esistenti – v. impianti eolici esistenti con gli aerogeneratori rappresentati con punti BLU - e che insistono nel medesimo areale generale)

MA



(elaborazione della Soprintendenza speciale per il PNRR, con evidenziato l'impianto industriale in esame - ID_VIP 9646, riquadro in ROSSO - e quelli ulteriori FER costituiti da impianti industriali eolici on-shore / off-shore – triangoli BLU e VERDE CHIARO – e fotovoltaici/agri-voltaici - punti GIALLI e ROSSI - ugualmente in valutazione in sede di VIA di competenza statale, il cui impatto cumulativo globale a livello regionale – comprensivo anche delle opere di connessione alla RTN, che ricadono nello stesso ambito territoriale dei predetti impianti industriali FER, e di potenziamento della stessa RTN - non avrebbe eguali se tutti realizzati, tanto a dimostrazione di come la pianificazione in materia di impianti FER non sia in alcun modo adeguata a contemperare la molteplice presenza di impianti sul territorio e il relativo carico di saturazione per la tutela anche del patrimonio culturale e il paesaggio quale fattore ambientale di cui all'art. 5, comma 1, lett. c, del D.Lgs. n. 152 del 2006)


CONSIDERATO che la realizzazione dell'impianto industriale eolico in esame costituirebbe per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento Energia – Direzione generale Competitività ed efficienza energetica – Divisione III – Energie rinnovabili l'automatica classificazione di tutte le aree naturali ed agricole circostanti i singoli aerogeneratori, per 500 m, quali "aree idonee" *ex lege* per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, tanto

MA

da costituire per lo stesso Ministero la legittimazione per la trasformazione/distruzione del medesimo paesaggio naturale/agricolo tramite la sua trasformazione totale in un paesaggio industriale, nel quale i valori di eguale tutela del Paesaggio di cui all'art. 9 della Costituzione non avrebbero più alcun tipo di riconoscimento, risultando remissivi rispetto alla tutela dell'ambiente, benché il fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio ne sia comunque riconosciuto quale parte ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 152 del 2006, con l'ulteriore determinazione, di conseguenza, dell'estensione delle aree idonee ex-lege per la realizzazione di impianti FER, oltre ogni possibile immaginazione, in quanto generata proprio dalla presenza di nuovi e continui impianti FER sul territorio.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990, qualora il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio – Direzione Generale Valutazioni ambientali dovesse comunque ritenere di superare - adottando unilateralmente il provvedimento di VIA privo del concerto della Scrivente - il parere tecnico istruttorio negativo reso da questa Soprintendenza speciale per il PNRR con specifico riferimento alla tutela del patrimonio culturale nel suo complesso (beni culturali e beni paesaggistici) e del paesaggio di cui alla Convenzione Europea del Paesaggio, dovrà in ogni caso renderne esplicita ed adeguata motivazione nell'atto unilaterale assunto per la conclusione del presente procedimento di VIA, avendo, tuttavia, ben presente quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 42 del 2004 e che le disposizioni di cui l'art. 22, commi 1, lett. a), e 1-bis, del D.Lgs. n. 199 del 2021 attengono unicamente ai profili di competenza paesaggistica di questa Amministrazione e non anche a quelli di tutela dei beni culturali.

CONSIDERATO, inoltre, che nella regione Sardegna è in atto una complessiva azione per la realizzazione di nuovi impianti da fonte rinnovabile (fotovoltaica/agrivoltaica, eolico onshore ed offshore) tale da superare già oggi di ben 7 volte quanto previsto come obiettivo da raggiungersi al 2030 sulla base del FF55, tanto da prefigurarsi la sostanziale sostituzione del patrimonio culturale e del paesaggio con impianti di taglia industriale per la produzione di energia elettrica oltre il fabbisogno regionale previsto:



(elaborazione Terna S.p.A. per il Target FIT FOR 55 al 2030 in Sardegna al 30/09/2023, con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN per 52 GW rispetto ai 7,45 GW preventivati come necessari per il predetto target)

CONSIDERATO, ancora, che tale prospettiva si potrebbe attuare anche a livello nazionale, ove le richieste di connessione alla RTN per nuovi impianti da fonte rinnovabile ha raggiunto il complessivo valore di circa 318 GW rispetto all'obiettivo FF55 al 2030 di 70 GW:

MA

Solare Eolico on-shore Eolico off-shore

Clicca sulla zona per scoprire i dati relativi

Richieste di connessione / FF55
(30/09/2023)


314.73 / 69.89 GW

135.94 / 53.69 GW


88.97 / 7.70 GW

89.81 / 8.50 GW

Richieste di connessione e target Fit for 55 (GW)



Target Fit for 55 (GW) e richieste di connessione (GW) per zone di mercato



(elaborazione Terna S.p.A. per il Target FIT FOR 55 al 2030 in Italia al 30/09/2023, con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN a livello nazionale pari a circa 315 GW rispetto ai circa 70 GW preventivati come necessari per il predetto target)

CONSIDERATO che rispetto alla suddetta complessità e rilevanza culturale archeologica e paesaggistica, l'impianto in esame per la produzione di energia elettrica si colloca come elemento estraneo di natura industriale, le cui strutture di eccessiva altezza (pari a 206 m) rispetto a qualsiasi altro elemento naturale e antropico esistente nella medesima area, costituiscono una frammentazione del paesaggio esistente, stante la dimostrata intersivibilità dello stesso solo impianto qui in esame da lunghe distanze (v. i pareri endoprocedimentali delle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competenti – Allegati nn. 1 e 2), anche comprese nella distanza di tre chilometri come riportato dal sopra citato comma 8, lett. c-quater, dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021:

MA




Figura 8.3 - Inquadramento morfologico e aree di visibilità (crescente con le tonalità di arancione). In giallo il confine del bacino visivo (25km) e in rosso quello dell'area di massima attenzione (10,3km)

(da *Relazione paesaggistica – Rev. 1*, paragrafo 8.2 *Analisi del bacino visivo e valutazione degli effetti percettivi delle opere*, p. 94)

MA



Figura 7.7 - Vista sulla porzione settentrionale e centrale dell'area di impianto. È visibile la caratteristica forma del tacco e i suoi confini. Ripresa aerea da ovest verso est nei pressi della postazione AG01



Figura 7.8 - Vista dell'area di impianto da est verso ovest. Ripresa aerea nei pressi della postazione AG08

(da *Relazione paesaggistica* – Rev. 1, p. 52)



Figura 7.9 - Vista della porzione centro-settentrionale dell'area di impianto. Sullo sfondo la cima del Monte Vittoria (Esterzili). Ripresa aerea da sud-verso nord nei pressi della postazione AG06



Figura 7.10 - Vista dell'area di impianto nei pressi della postazione AG12. Ripresa aerea da sud-est verso nord-ovest

(da *Relazione paesaggistica* – Rev. 1, p. 53)

MA

ID Punto: PFO3 - Viabilità e piazzole

COORDINATE GAUSS- BOAGA
1528936 - 4389546
PUNTO DI VISTA SINGOLARE: Aereo

Riferimenti dei punti di presa



STATO DI PROGETTO



(da *FOTOINSERIMENTI CON VISUALI RAVVICINATE*, elaborato n. IT-VesEsc-CLP-PAE-DW-15, quale esempio, tra i diversi proposti, che esaltano l'intrusione delle strutture industriali previste – alte 206 m – rispetto al contesto di giacenza naturale dei beni archeologici individuati)

CONSIDERATO, anche, che la Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente, con nota prot. n. 19158 del 10/08/2021, recante *"Procedure di valutazione di impatto ambientale di impianti eolici di grossa taglia e problematiche connesse alla interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio ..."* (liberamente consultabile sul medesimo portale del MASE-VA nell'ambito della sezione dedicata al progetto ID_VIP 5476, quale allegato alle osservazioni regionali di cui alla nota prot. n. 25670 del 07/10/2022), auspica che le problematiche segnalate in merito vengano tenute in debita considerazione nell'ambito delle istruttorie in corso e di quelle prossime.

CONSIDERATO che in merito alla problematica evidenziata dalla Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale dell'Ambiente, con la nota prot. n. 19158 del 10/08/2021, recante *"Procedure di valutazione di impatto ambientale di impianti eolici di grossa taglia e problematiche connesse alla interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio ..."*, per la salvaguardia del patrimonio boschivo dell'area vasta interessata, oggetto di vincolo paesaggistico per legge ai sensi dell'art. 142, co. 1, lett. g), del D.Lgs. n. 42 del 2004 e delle previsioni e prescrizioni *"... di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle loro caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologiche in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche ..."* del vigente Piano paesaggistico regionale, di cui alle relative Norme Tecniche di Attuazione (artt. 17, co. 4, lett. a, 18, co. 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27), quali parte dell'*Assetto ambientale*, il Proponente non verifica tale impatto sul patrimonio paesaggistico (salvo genericamente affermare che *"D'altro canto, gli interventi progettuali contribuiscono al rafforzamento delle condizioni di presidio del territorio rispetto al verificarsi di eventuali fenomeni di incendio"* – v. SIA-Rev1, paragrafo 2.3.4.2, p. 85 -, o un costo-beneficio per il sostegno alla lotta antincendio – v. pp. 106 e 322), nel senso di approfondire se la realizzazione del proprio impianto industriale (con aerogeneratori alti 206

m) possa inibire o rendere impossibile la lotta antincendio con mezzi aerei, benché la Regione Autonoma della Sardegna - Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Cagliari con la Determinazione n. 1726 - prot. n. 28343 del 27/04/2023 osserva che: “... **CONSIDERATO** altresì che l’area presenta un indice di pericolosità incendi alta, per il territorio di Escalaplano, (Piano Regionale Di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva contro gli Incendi Boschivi 2020-2022) e che le aree di sedime degli aerogeneratori sono, generalmente, disposte lungo le linee di crinale determinando, a causa delle dimensioni così importanti, un oggettivo impedimento e/o ostacolo all’azione dei mezzi aerei in funzione antincendio con evidenti ritardi nell’azione di spegnimento delle fiamme anche in considerazione della previsione di realizzazione di limitrofi impianti eolici con accumulo degli effetti negativi sull’efficacia dell’azione aerea di contenimento/spegnimento degli incendi; ... **DETERMINA** ... Inoltre si manifestano forti perplessità in ordine alla posa degli aerogeneratori sui crinali in relazione al concreto ostacolo all’attività di spegnimento d’eventuali grandi incendi forestali così come specificato in premessa ...”.

CONSIDERATO, pertanto, che per la realizzazione dell’impianto industriale proposto non sono stati concretamente verificati gli impatti derivanti dal possibile mancato utilizzo di mezzi aerei per la lotta antincendio nelle aree interessate (v. SIA sopra citato), ovvero la necessità di realizzare nelle stesse aree ulteriori opere di prevenzione con fasce parafuoco da aprirsi anche nelle aree tutelate per legge ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 42 del 2004, che a loro volta genererebbero un impatto paesaggistico ragguardevole rispetto all’ambito naturale in cui si inserisce l’impianto industriale in progetto, considerando che lo stesso ambito naturale verrebbe deframmentato in più parti rispetto alla sua attuale unitarietà.

CONSIDERATO, pertanto, che il Proponente non ha valutato per l’intera area vasta considerata dal SIA la necessità evidenziata dalla Regione Autonoma della Sardegna di valutare e garantire in ogni caso la lotta agli incendi boschivi e che questo fattore costituisce un ulteriore e negativo impatto sul patrimonio culturale paesaggistico, costituito dai boschi tutelati per legge, la cui conservazione è ulteriormente ribadita dal D.Lgs. n. 34 del 2018, recante “*Testo unico in materia di foreste e filiere forestali*”, il cui art. 1, *Principi*, sancisce che “1. La Repubblica riconosce il patrimonio forestale nazionale come parte del capitale naturale nazionale e come bene di rilevante interesse pubblico da tutelare e valorizzare per la stabilità e il benessere delle generazioni presenti e future”.

CONSIDERATO, ancora, che la legislazione di livello statale stabilisce che l’attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile e, di conseguenza, nell’ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità, anche gli interessi relativi alla tutela del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione (cfr. art. 3-*quater*, *Principio dello sviluppo sostenibile*, del D.Lgs. n. 152 del 2006: “1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future. 2. Anche l’attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell’ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione”) e, pertanto, nella valutazione del presente progetto non si può che determinare la sua capacità di alterare e modificare ulteriormente il contesto paesaggistico entro il quale si collocano le aree naturali interferite (sia direttamente dalle opere previste per l’impianto eolico industriale di cui trattasi, ma anche indirettamente dalle opere di conseguenza necessarie per garantire comunque la lotta antincendio), come ancora ricordato dalla Regione Autonoma della Sardegna con la propria osservazione indirizzata all’autorità competente.

CONSIDERATO che le attività antincendio boschivo (AIB), ancora per la stagione estiva 2023, sono state oggetto delle *Raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti*, divulgate dal Ministero per la protezione civile e le politiche del mare (GURI, Serie Generale n. 117 del 20/05/2023, oggetto anche della Circolare n. 6 dell’8/06/2023 della Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale del Ministero della cultura), ove si impone la necessità che siano adottate, “... In considerazione, inoltre, della rilevanza e del valore del patrimonio culturale nazionale ... specifiche azioni di protezione dei siti di interesse, non solo ad alto valore paesaggistico ma anche archeologico e culturale ...”, considerando i mezzi antincendi aerei con particolare attenzione stante la loro efficacia.

CONSIDERATO che il *Piano di monitoraggio delle componenti ambientali* (v. elaborato n. IT-VesEsc-CLP-GEN-TR-03) non è stato redatto dal Proponente con riguardo a tutte le tre fasi MAO – MCO – MPO in riferimento al fattore ambientale complessivo del patrimonio culturale (relativamente sia alle opere principali e connesse previste), quindi comprendendo anche lo specifico patrimonio culturale ed il paesaggio descritto come oggetto di impatto dalle

Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competenti (risultando sostanzialmente il paragrafo 4.5 Patrimonio culturale e del paesaggio al solo patrimonio archeologico ed alcuni aspetti a carattere botanico/vegetazionale/faunistico), individuando di conseguenza anche le adeguate figure professionali responsabili del relativo monitoraggio ed i valori limite ammissibili (che non possono ridursi al solo concetto di “distruzione”, essendo costituita la tutela del patrimonio culturale anche dalla conservazione del relativo contesto di giacenza nel senso più ampio possibile – v. l’art. 3 del D.Lgs. n. 42 del 2004) e le concrete azioni di prevenzione da porsi in atto in caso di individuazione di impatti significativi o negativi connessi con l’attuazione del progetto in esame (con i relativi valori limite, fino a quello di non poter realizzare il progetto come previsto per non danneggiare lo stesso patrimonio culturale). Infatti, il Proponente non considera il predetto fattore ambientale del patrimonio culturale architettonico nel suo complesso, benché il sito prescelto si caratterizzi quale particolare contesto di giacenza e area per il medesimo fattore, oltre che archeologico e paesaggistico, come descritto nel presente parere tecnico istruttorio.

CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento da Escala Wind S.r.l., comprese le controdeduzioni prodotte al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (in particolare, quelle acquisite con prot. n. m_amte.MASE.RU.I.0095472 del 12/06/2023).

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, con il relativo parere endoprocedimentale del 25/05/2023 sopra citato ed allegato al presente parere tecnico istruttorio quale parte integrante, ha verificato l’attuale quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto.

CONSIDERATO il parere endoprocedimentale espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con la nota del 25/05/2023 (Allegato n. 1), che si deve intendere come integralmente facente parte del presente parere tecnico istruttorio, ove fin dalla presente fase istruttoria evidenzia forti criticità a carico del progetto proposto sia per quanto attiene all’Area funzionale Patrimonio archeologico, come anche alle Aree funzionali Patrimonio architettonico e Paesaggio, tanto da esprimere un parere negativo alla relativa dichiarazione di compatibilità ambientale.

RITENUTO di poter aderire e far proprio il parere endoprocedimentale del 25/05/2023 (Allegato n. 1) espresso, in senso negativo al progetto proposto, dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna per quanto attiene alla evidenziazione delle forti criticità a carico del progetto in esame come descritte nello stesso parere negativo.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, con il relativo parere endoprocedimentale del 26/09/2023 sopra citato ed allegato al presente parere tecnico istruttorio quale parte integrante, ha verificato l’attuale quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto.

CONSIDERATO il parere endoprocedimentale espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, con il relativo parere endoprocedimentale del 26/09/2023 (Allegato n. 2), che si deve intendere come integralmente facente parte del presente parere tecnico istruttorio, ove fin dalla presente fase istruttoria evidenzia forti criticità a carico del progetto proposto sia per quanto attiene all’Area funzionale Patrimonio archeologico, come anche alle Aree funzionali Patrimonio architettonico e Paesaggio, tanto da esprimere un parere negativo alla relativa dichiarazione di compatibilità ambientale.

RITENUTO di poter aderire e far proprio il parere endoprocedimentale del 26/09/2023 (Allegato n. 2) espresso, in senso negativo al progetto proposto, dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro per quanto attiene alla evidenziazione delle forti criticità a carico del progetto in esame come descritte nello stesso parere negativo.


CONSIDERATO il contributo istruttorio del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP, quale U.O. Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

CONSIDERATO il contributo istruttorio del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP quale U.O. Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell’emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.

CONSIDERATO che, per quanto premesso, il presente parere tecnico istruttorio non può contenere, per quanto di competenza del Ministero della cultura, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004, così come stabilito dal comma 2-*quiquies* dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, come valutato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con il parere endoprocedimentale del 25/05/2023 - in particolare con il paragrafo *D. Conformità/compatibilità paesaggistica del progetto (art. 146 del D.Lgs. 42/2004)* – e dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con il parere endoprocedimentale del 26/09/2023 – in particolare con i paragrafi B.2.1.a e B.2.1.c). **Per tutto quanto sopra considerato, visto, esaminato e ritenuto** a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con il parere endoprocedimentale del 25/05/2023 e dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro del 26/09/2023, che allegati al presente parere tecnico istruttorio ne costituiscono parte integrante; visto il contributo istruttorio del 12/10/2023 del Servizio II della Direzione generale ABAP, quale U.O. Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; visto il contributo istruttorio del 12/10/2023 del Servizio III della Direzione generale ABAP, quale U.O. Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; la **Soprintendenza speciale per il PNRR**, per quanto di competenza, **esprime parere tecnico istruttorio negativo** alla pronuncia di compatibilità ambientale per il **Progetto per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, denominato "ESCALA", costituito da 12 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 6 MW, per una potenza complessiva di 72 MW e delle opere di connessione alla RTN**, da localizzarsi nel comune di Escalaplano, nella provincia del Sud Sardegna.

Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP
arch. Piero Aebischer



Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP
arch. Rocco Rosario Tramutola

Firmato digitalmente da
Rocco Rosario Tramutola

CN = Tramutola Rocco Rosario
O = Ministero per i Beni e le Attività
Culturali e Turismo
C = IT

II SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della cultura
C = IT



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna

Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza
Via di S. Michele 22 – 00153 Roma
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Oggetto: [ID_VIP: 9646] ESCALAPLANO (SU) – Progetto per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, denominato “ESCALA”, costituito da 12 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 6 MW, per una potenza complessiva di 72 MW e delle opere di connessione alla RTN – PROVINCIA DI NUORO (Porto nel comune di Arbatax). Progetto definitivo. Procedura riferita al Decreto Legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC).
Proponente: Escala Wind S.r.l.
Parere endoprocedimentale.

In riferimento al procedimento in oggetto, vista la richiesta vs. prot. n. 3309-P del 08.03.2023, acquisita agli atti con ns. prot. n. 4630-A del 09.03.2023, si comunica quanto segue.

L'ipotesi progettuale prevede l'installazione su piazzole di 12 aerogeneratori della potenza nominale di 6 MW per una potenza complessiva di impianto pari a 72 MW. Gli aerogeneratori saranno collegati tra loro attraverso cavidotto interrato in MT a 30 kV che collegherà il parco eolico alla stazione di trasformazione utente 30/150 kV di Escalaplano che sarà ubicata in prossimità del parco eolico situata in località *Pedru Pisano*. Questa sarà collegata con un cavo interrato a 150 kV ad una stazione di smistamento nel Comune di Escalaplano (SU), la quale sarà connessa in entra-esce alla linea aerea 150 kV “Goni – Ulassai”, che rappresenta il punto di connessione dell'impianto alla RTN.

L'impianto si sviluppa ad un'altitudine variabile indicativamente nell'intervallo tra i 441 m e i 662 m s.l.m.. L'aerogeneratore proposto presenta una torre in acciaio dell'altezza al mozzo di 125 m, con rotore di tipo tripala avente diametro pari a 162 m, per una altezza massima complessiva pari a 206 m.

Il progetto prevede inoltre l'adeguamento della viabilità rurale esistente, la creazione di nuove strade di accesso agli aerogeneratori, la realizzazione delle fondazioni di sostegno delle turbine, la creazione di piazzole permanenti e temporanee, la delimitazione delle aree di stoccaggio e lo scavo del cavidotto di connessione interna e di collegamento alla RTN.

Si prevede il trasposto degli elementi prefabbricati attraverso il porto di Arbatax (NU) fino al sito prescelto, che comporterà l'esecuzione di alcuni interventi puntuali di adeguamento della viabilità.

Analizzata la documentazione fornita dal proponente ed effettuata l'istruttoria di competenza questa Soprintendenza comunica quanto riportato negli Allegati A e B, relativi, rispettivamente alla tutela del patrimonio archeologico e alla tutela del patrimonio architettonico e del paesaggio.

A. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@pec.cultura.gov.it

A 1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

A1 a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze:

- Comune di Escalaplano: Complesso archeologico di Is Clamoris, sottoposto a vincolo diretto con D.D.R. n. 48 del 10.04.2014, ubicato a circa 1725 m a SE dell'aerogeneratore AG 12 e a circa 2790 m a SE dell'aerogeneratore AG 11;

A1 b. Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12):

A1 c. Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, di piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici:

Si segnalano i seguenti beni paesaggistici di natura archeologica, ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 47 delle NTA ed ivi disciplinati all'art. 49:

- Comune di Escalaplano: Nuraghe Fumia (BUR 2736), ubicato a circa 650 m a SE dell'aerogeneratore AG 12 e a circa 1650 m a SE dell'aerogeneratore AG 08;
- Comune di Escalaplano: Nuraghe Perda Utzei (BUR 2092), ubicato a circa 1400 m a SO dell'aerogeneratore AG09 e a circa 2250 m a SO dell'aerogeneratore AG10;
- Comune di Seui: Nuraghe S'Ollastu Entosu (BUR 2767), ubicato a circa 700 m a NO dell'aerogeneratore AG05, a circa 1100 m a NE dell'aerogeneratore AG04 e a circa 1750 m a NE dell'aerogeneratore AG03;
- Comune di Perdasdefogu: Nuraghe Nuraghe Truncone (BUR 2735), ubicato a circa 1600 m a SE dell'aerogeneratore AG12.

Inoltre, sono noti dai dati d'archivio agli atti di quest'Ufficio e dalla c.d. letteratura grigia i seguenti siti archeologici e aree a rischio archeologico ubicati nella fascia entro i 3 km di distanza nei comuni di competenza della Soprintendenza ABAP per la Città Metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna:

- Comune di Esterzili: tombe di giganti di Monte Nieddu. Le tombe più vicine distano circa 2 Km dall'aerogeneratore AG 02 e AG02. Per queste tombe, in area di proprietà regionale, è già stato avviato il procedimento di verifica di interesse ex art. 12 del D. lgs. 42/2004 e ss. mm. ii.
- Comune di Esterzili: Villaggio nuragico Taccu Sa Pruna, ubicato a circa 1780 m a NO dell'aerogeneratore AG 02 e a circa 1900 m a NO dell'aerogeneratore AG01;
- Comune di Esterzili: Grotta funeraria neolitica Su Presoneddu, ubicata a circa 1860 m a NO dell'aerogeneratore AG 01 e a circa 1950 m a NO dell'aerogeneratore AG02;
- Comune di Esterzili: Insediamento romano S'Ulimu, ubicato a circa 2040 m a NO dall'aerogeneratore AG 12 e a circa 2230 m a NO dell'aerogeneratore AG04;
- Comune di Escalaplano: Villaggio nuragico nuraghe Fumia, ubicato a circa 600 m a SE dell'aerogeneratore AG 12 e a circa 1950 m dall'aerogeneratore AG 07;
- Comune di Escalaplano: Nuraghe Perda Longa, ubicato a circa 2000 m a SE dell'aerogeneratore AG 07 e a circa 2200 m a SE dell'aerogeneratore AG 06;
- Comune di Escalaplano: Nuraghe Nuraxestia, ubicato a circa 1180 m a S dell'aerogeneratore AG 11, a circa 1380 m a SE dell'aerogeneratore AG10 e a circa 2020 m a SE dell'aerogeneratore AG09;

- Comune di Escalaplano: Insediamento romano Foss'e Canna, ubicato a circa 1430 m a SO dell'aerogeneratore AG 09 e a circa 2250 m a SO dell'aerogeneratore AG 10;
- Comune di Escalaplano: Due aree dispersione materiali ceramici romani individuate in fase di ricognizione, ubicate a circa 175 e 340 m a SE dell'aerogeneratore AG 08 e attraversate dalla viabilità di servizio e dal cavidotto;
- Comune di Seui: Villaggio nuragico S'Ollastu Entosu, ubicato a circa 615 m a NO dell'aerogeneratore AG 05, a circa 1415 m a NE dell'aerogeneratore AG 04 e a circa 1460 m a N dell'aerogeneratore AG 08;
- Comune di Seui: Tomba di giganti S'Ollastu Entosu, ubicata a circa 925 m a NO dell'aerogeneratore AG05, a circa 1050 m a NE dell'aerogeneratore AG 04 e a circa 1490 m a NO dell'aerogeneratore AG 08;
- Comune di Seui: Nuraghe Monte Sa Colla, ubicato a circa 1050 m a NO dell'aerogeneratore AG 05 e a circa 1280 m a NE dell'aerogeneratore AG 04;
- Comune di Seui: Capanna nuragica Monte Sa Colla, ubicato a circa 1000 m a NO dell'aerogeneratore AG 05 e a circa 1330 m a NE dell'aerogeneratore AG 04;
- Comune di Seui: Villaggio nuragico Orboreddu o Monte Sa Colla, ubicato a circa 1590 a NO dell'aerogeneratore AG 05 e a circa 1710 m a NE dell'aerogeneratore AG 04;
- Comune di Seui: Tomba di giganti Orboreddu o Monte Sa Cola, ubicata a circa 1580 a NO dell'aerogeneratore AG 05 e a circa 1700 m a NE dell'aerogeneratore AG 04;
- Comune di Seui: Tomba di giganti Arcu, ubicata a circa 860 m a N dell'aerogeneratore AG 05 e a circa 2000m a NE dell'aerogeneratore AG 04;
- Comune di Seui: Tomba di giganti Ludu Arrubiu, ubicata a circa 945 m a NO dell'aerogeneratore AG 05 e a circa 1980 m a NE dell'aerogeneratore AG 04;
- Comune di Seui: Tomba di giganti Orrodoppi, ubicata a circa 785 m a N dell'aerogeneratore AG 05 e a circa 2140 m a NE dell'aerogeneratore AG 04;
- Comune di Seui: Villaggio nuragico Crabistau, ubicato a circa 530 m a NE dell'aerogeneratore AG 05 e a circa 1530 m a NE dell'aerogeneratore AG 08;

A 2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO

Prima di procedere con l'esplicitazione degli impatti sul patrimonio archeologico e di esprimere le valutazioni circa la qualità dell'intervento in progetto, si evidenzia che il parco insiste in un'area non idonea secondo il disposto dell'art. 20 comma 8, lett. c *quater*) del D. Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., in quanto tutti e 12 gli aerogeneratori in progetto sono ubicati a meno di 3 km di distanza dai beni archeologici noti, come anche le opere accessorie quali la stazione di trasformazione elettrica utente, la stazione di smistamento, le piazzole permanenti, la viabilità di nuova realizzazione, quella da adeguare e i cavidotti. Ne consegue che tutto l'areale identificato non è idoneo all'installazione di impianti eolici, rientrando nella fascia di rispetto di 3 km, di beni archeologici noti all'ufficio, dichiarati o in itinere secondo quanto previsto all'art. 12 comma 3-bis del D. Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii. Peraltro, si evidenzia che la Sabap ha iniziato lo studio per avviare l'istruttoria ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004. In particolare si segnalano le tombe di Monte Nieddu, un complesso di tombe di giganti poste a breve distanza l'una dall'altra, per il quale è partito l'avvio per la verifica di interesse culturale. Queste si inseriscono all'interno di un territorio di proprietà regionale, attualmente oggetto di un progetto da parte di Forestas.

Il parco in progetto si inserisce in un'area più ampia, a spiccata vocazione agropastorale che nell'antichità è stata interessata da una occupazione antropica di età nuragica e romana significativa. L'insediamento umano è caratterizzato da una continuità dall'età pre-protostorica all'età storica, medievale e moderna. Particolarmente significativa appare la presenza di monumenti risalenti all'epoca nuragica,

nuraghi, pozzi sacri e tombe di giganti che tra il territorio di Escalaplano, Esterzili e Seui e i contermini comuni di Ballao Orroli e Goni, lungo il corso del Flumendosa e del Flumineddu.

Come si evidenzia dall'analisi dei pregressi punti, anche nel ristretto areale dei 3 km dagli aereo generatori, si rinvenivano siti noti in letteratura e agli atti di questo ufficio sebbene non siano stati oggetto di scavi archeologici sistematici. La scarsa pressione antropica di questi ultimi anni ha comunque consentito la conservazione dei depositi archeologici, per cui i siti appaiono in gran parte ancora intatti o comunque privi di azioni moderne di carattere distruttivo. Sicuramente la presenza del Flumendosa e del Flumineddu, che nell'antichità doveva costituire una via di penetrazione dalla costa verso l'interno, nonché la presenza di risorse minerarie deve aver agevolato la continuità insediativa in questa zona montuosa. La ricchezza del quadro archeologico è descritta nel paragrafo precedente ed è rappresentata dai numerosi altri siti censiti oltre i 3 km di distanza dal parco eolico; l'occupazione si manifesta, oltre che con le varie emergenze archeologiche, con aree di dispersione di materiale, indicatrici di contesti non visibili sul soprasuolo, che corroborano l'idea di una intensità insediativa dell'areale significativa.

Vista la densità di insediamenti antichi e la posizione dell'altopiano scelto per il posizionamento degli aerogeneratori in progetto, i beni e le emergenze archeologiche, in particolare dei territori di Escalaplano, Esterzili, Seui, Ballao, Goni, Orroli, Nurri e Silius finiscono necessariamente per essere ricompresi nell'area in cui si esplicita l'interferenza del parco.

L'opera in progetto avrà un forte impatto sul territorio contermini, al riguardo si evidenzia che risultano in fase istruttoria altri progetti relativi a parchi eolici insistenti nell'areale territoriale in oggetto (Nuraxeddu, Serra Meddau, Amistade, Energia Monte Taccu, Pranu Nieddu, San Basilio Wind, Serra Longa, Monte Argenti e Nurri in istruttoria nazionale e regionale) oltre a quelli già esistenti (Maistu, Ulassai, San Basilio-Siurgus e Nurri esistenti) dei quali si evidenziano chiaramente negli elaborati IT-VesEsc-CLP-PAE-TR-02, IT-VesEsc-CLP-PAE-DW-12, 14 e 15, IT-VESESC-CLP-PAE-DW-10d, gli impatti visivi e l'impatto cumulativo, benché sia stata considerata negli elaborati solo una parte di essi.

L'elaborato MP4 IT-VesEsc-CLP-PAE-DW-11 evidenzia il forte impatto degli aerogeneratori rispetto al territorio e, conseguentemente, ai beni individuati all'interno dell'areale e del territorio contermini noti a questo Ufficio; tale impatto, a causa della posizione scelta per la realizzazione degli aerogeneratori risulta critico anche per i siti posizionati in comuni non contermini come quelli presenti nel comune di Orroli, Nurri o Silius.

L'alta densità di siti nel territorio in oggetto, mai indagato puntualmente con censimenti e ricognizioni archeologiche rende probabile la presenza di ulteriori contesti antichi non ancora individuati, dato confermato dal rinvenimento, a breve distanza da un areale scelto per il posizionamento degli aerogeneratori, di due nuove aree di dispersione di materiale ceramico di età romana (cfr. relazione archeologica IT-VesEsc-CLP-ARC-TR-01-Rev.0, pp 61-67, e pp. 106-107), in prossimità del cavidotto di raccordo e della viabilità di servizio degli aerogeneratori AG 08 e AG 12 (cfr. carte IT-VesEsc-CLP-ARC-DW-02 e IT-VesEsc-CLP-ARC-DW-03), non noti in precedenza. Tali elementi configurano per il sito scelto per l'aerogeneratore AG08, per la sua viabilità di accesso, per il cavidotto di raccordo con l'aerogeneratore AG 12 e per la viabilità di accesso all'aerogeneratore AG 12, un'elevata criticità e un rischio archeologico alto. Questa Soprintendenza, qualora si dovesse ravvisare la compatibilità paesaggistica delle opere in progetto nonostante l'area non idonea, al fine di completare la conoscenza del patrimonio archeologico nell'area oggetto dell'intervento, attiverà la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico al fine di verificare il reale impatto delle opere sui depositi archeologici ancora sepolti, utilizzando gli strumenti propri delle indagini archeologiche quali ricognizioni strutturate e saggi archeologici preventivi, da effettuarsi sotto la direzione di questo Ufficio, in corrispondenza delle opere in progetto menzionate, adiacenti alle due nuove aree di dispersione individuate per verificarne natura ed estensione e per valutare la fattibilità delle opere previste.

Altri saggi potrebbero rivelarsi necessari nel corso dell'approfondimento della verifica preventiva.

Non vengono, inoltre, indicati puntualmente gli interventi di modifica e ampliamento della viabilità provinciale, ex militare e comunale di accesso verso l'area prevista per il posizionamento degli aerogeneratori né gli interventi previsti per la viabilità interna al parco, che, considerata la tipologia dei veicoli che saranno utilizzati per il trasporto dei componenti degli aerogeneratori e la dimensione dei

componenti stessi, avranno un impatto consistente sul sedime e sul territorio con potenziali rischi di natura archeologica non considerati e non valutati negli elaborati di progetto.

Si evidenzia, inoltre, l'incompletezza della documentazione relativa alle simulazioni fotografiche e ai rendering che hanno interessato solo pochi punti di visuale, senza realizzare foto simulazioni e rendering relativi ai siti archeologici e beni architettonici e monumentali presenti nell'areale dell'impianto e nelle aree immediatamente contermini; per alcune simulazioni prodotte sono stati scelti di punti di visuale non idonei a valutare l'effettiva interferenza e l'impatto sui beni.

Il contesto territoriale nel quale l'impianto in progetto andrebbe a collocarsi mantiene chiaramente leggibili, ancorché non indagate sistematicamente, le testimonianze di una frequentazione ininterrotta, dall'età preistorica al medioevo che ha creato una sequenza diacronica cristallizzata in un paesaggio archeologico che nel suo insieme, integro e senza interferenze moderne, si configura esso stesso come un bene culturale da tutelare e preservare.

A 3. RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

Non si ritiene necessaria documentazione integrativa, considerato che l'area su cui insiste il parco risulta non idonea ai sensi della normativa vigente. Per lo stesso motivo non si ritiene di dover attivare in questa fase la verifica preventiva dell'interesse archeologico, che potrebbe solo ulteriormente ampliare il numero di monumenti archeologici presenti all'interno del parco.

A 4. PARERE CONCLUSIVO RELATIVO AL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

Sotto il profilo specifico della tutela del patrimonio archeologico, esaminati gli elaborati progettuali, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento ed esaminate le possibili interferenze tra l'opera in progetto e i beni archeologici o i contesti a rischio archeologico;

verificata che le opere in progetto ricadono in area **non idonea** ai sensi dell'art. 20 comma 8, lett. c quater) del D. Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii.,

considerato l'impatto visivo che gli aerogeneratori avranno sui siti archeologici come specificato nei precedenti paragrafi;

considerata l'interferenza degli aerogeneratori con numerosi siti archeologici non ancora oggetto di indagini sistematiche, ma che hanno un discreto stato conservativo e sono perfettamente individuabili come siti archeologici di età nuragica, e che comunque si prestano ad essere avviati a processi di fruizione e valorizzazione;

vista la prossimità degli aerogeneratori, dei cavidotti e della viabilità di servizio a contesti archeologici di nuova individuazione dei quali andrà definita natura ed estensione e che potrebbero essere messi a rischio in considerazione dell'estensione e della notevole profondità degli interventi di scavo previsti;

visto l'impatto delle opere previste sull'areale si ritiene che il progetto non sia compatibile con la tutela del patrimonio archeologico.

B. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHITETTONICO E PAESAGGIO

B.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

B.1.1 Beni Paesaggistici

B.1.1.a *Dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e segg. della Parte Terza del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero sulle sue immediate vicinanze*

L'area dell'intervento non ricade direttamente in aree dichiarate di notevole interesse pubblico.

Le più vicine aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 distano circa 20 km dall'impianto.

B.1.1.b Vincoli paesaggistici ai sensi dell'art. 142 e segg. della Parte Terza del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero sulle sue immediate vicinanze

-Art. 142, comma 1, lett. b):

gli aerogeneratori AG01 e AG09 si trovano a circa 1 km dalla fascia di tutela dei 300 m del Lago Medio Flumendosa;

-Art. 142, comma 1, lett. c):

un tratto di viabilità nuova e da adeguare si sovrappone con la fascia di tutela di 150 m del Riu Muru Moru (verso l'aerogeneratore AG07);

l'aerogeneratore AG09 si trova a circa 1 km dalla fascia di tutela dei 150 m del torrente Riu Moru Moru;

l'aerogeneratore AG012 si trova a circa 1,3 km il torrente Riu Flumineddu.

- Art. 142, comma 1, lett. d): a circa 8,5 km a N-O dall'impianto, si trova la parte eccedente i 1.200 m di Monte Santa Vittoria (altezza massima pari a 1.220 m)

-Art. 142, comma 1, lett. g): gli aerogeneratori AG04, AG05 e AG07 ricadono in aree boscate, accertate dal Servizio Ispettorato ripartimentale di Cagliari CFVA (nota del Servizio tutela del paesaggio Sardegna meridionale della RAS n. 22797 del 11/05/2023).

-Art. 142, comma 1, lett. l): a circa 5,2 km a N-O dall'impianto si trova il Vulcano Pizziogu (altezza 761,5 m).

-Art. 142, comma 1, lett. h): alcuni tratti di cavidotti e piste attraversano mappali gravati da Uso Civico.

-Nell'area medio-vasta, ad Ovest, si segnala la presenza del corso del Flumendosa che, in corrispondenza dell'area dell'impianto, prende forma di un lago (Lago medio Flumendosa) per la presenza, in linea d'aria con l'aerogeneratore AG09, dalla Diga sul Flumendosa (a circa 1 km); a circa 5,2 Km insiste la fascia di 300 m di tutela del Lago Mulargia.

B.1.1.c Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti e altri strumenti di pianificazione

Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna, approvato con D.P.R. Sardegna n. 82 del 07/09/2006.

Le aree interessate dall'impianto non ricadono negli omogenei costieri.

Il Comune di Escalaplano dispone del Piano di Fabbricazione il cui ultimo aggiornamento risulta adottato con Del. C.C. n. 21 del 04/07/2005, vigente a fare data dalla pubblicazione sul BURAS N. 35 del 24/11/2006. Le opere in progetto ricadono in zona E – Agricola.

Al momento è in fase di approvazione e di adeguamento al PPR un nuovo PUC, rispetto al quale le postazioni eoliche AG01, AG02, AG03, AG05 e AG11 ricadono in zona H2.a – “Aree di salvaguardia paesaggistico ambientale”; le altre postazioni ricadono in zona E5 – “Aree marginali per l'attività agricola”.

B.1.1.d Norme di attuazione del PPR gravanti sull'area di intervento

Assetto ambientale

Il layout del parco eolico dista circa 20 km dalla “Fascia costiera”, bene paesaggistico ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 17 comma 3 lett. a) delle NTA.

Gli aerogeneratori AG01, AG02, AG03, AG05, una limitata porzione della piazzola di cantiere e del braccio gru della AG06, porzione dello stoccaggio pale e delle piazzole del braccio della gru della AG10 e AG11 ricadono in aree seminaturali di cui agli artt. 25, 26 e 27 delle NTA del PPR.

Gli aerogeneratori AG04, AG07, AG09, una limitata porzione dell'area di stoccaggio, le pale della AG10 e una porzione terminale dell'area di stoccaggio del braccio della gru della AG11 ricadono in aree naturali e subnaturali di cui agli artt. 22, 23 e 24 delle NTA del PPR.

Gli aerogeneratori AG06, AG08 e AG10 ricadono in aree ad utilizzazione agroforestale di cui agli artt. 28, 29 e 30 delle NTA del PPR.

Il cavidotto e la viabilità di nuova realizzazione o in adeguamento si sovrappongono ad aree naturali e sub-naturali, seminaturali e ad utilizzazione agroforestale;

La nuova SSE ricade in aree ad utilizzazione agroforestale.

Disciplina delle “aree naturali e sub-naturali” (artt. 22-24 delle NTA): è vietato “*qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica*”.

Disciplina delle “aree seminaturali” (artt. 25-27 delle NTA): sono vietati “*gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica, fatti salvi gli interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abiotiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado.*”

Disciplina delle “aree ad utilizzazione agro-forestale” (artt. 28-30 delle NTA): sono vietate “*trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso*”.

Nell'area dell'impianto e nelle immediate vicinanze si rileva la presenza di fiumi o corsi d'acqua e relative sponde per una fascia di 150 m, beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dall'art. 17 comma 3 lett. h) delle NTA del PPR, oltre a quelli elencati al punto B.1.1.b:

- Riu Illixinada a circa 300 m da AG01;
- Riu Franciscu Porra a circa 600 m da AG01;
- Rio Abbelada nelle immediate vicinanze di AG07;
- Rio Antioigu Mura nelle immediate vicinanze di AG12;
- Riu Cazzudda, nelle immediate vicinanze di AG01 e AG02;
- parte della viabilità nuova e da adeguare si sovrappone, con la fascia di tutela del Riu Muru Moru, Riu Pauli Longi e Riu Abbelada, Riu Tradalla e Riu sa Perda Morta;
- parte del cavidotto si sovrappone con la fascia di tutela del Riu Muru Moru, Riu Pauli Longi, Riu Abbelada e Riu sa Perda Morta;
- nelle immediate vicinanze dell'area dell'impianto si trovano: il Riu Pauli Longi, il Riu Cazzudda, il Riu Stiddiosa, il Riu sa Perda Morta, il Riu Penna Lanna, il Canale Arrumini, il Rio Olionaxiu.

Nell'area dell'impianto e nelle immediate vicinanze si rileva la presenza di grotte, beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dall'art. 17 comma 3 lett. e) delle NTA del PPR:

- Grutta de Abellanda (con cascate sul Riu Abellada), all'interno dell'area dell'impianto e a circa 700 m-1 km dagli aerogeneratori AG07, AG06 e AG11;
- Grutta de S'Istalla, a circa 1,2 km dall'area dell'impianto;
- nell'area vasta, entro i 4 km ad Est, altre 9 grotte.

Aree a quota superiore a 900 m, beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dall'art. 17 comma 3 lett. d) delle NTA del PPR: a circa 5,3 km a nord, a partire da AG03.

Disciplina dei beni paesaggistici di cui all'art. 17 delle NTA (all'art. 18 comma 1): detti beni “*sono oggetto di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche*”.

Vincolo idrogeologico: gli aerogeneratori AG09 e AG10 ricadono in un'area delimitata da vincolo idrogeologico (R.D.L. n.3267 del 30 dicembre 1923), aree soggette alla tutela del PPR ai sensi dell'art. 8, comma 3, lett. a) delle NTA e disciplinate all'art. 45 delle NTA.

Circa le aree disciplinate dagli artt. 33 e 38 delle NTA si segnala, nell'area vasta del layout dell'impianto:

- Oasi Permanenti di Protezione Faunistica: gli aerogeneratori AG01, AG02, AG03 sono collocati a filo del perimetro (AG04 nelle vicinanze) di una vasta OPdPF situata in comune di Esterzili al confine con Escalaplano. Nell'area medio vasta sono presenti diverse altre Oasi di Protezione Faunistica, di cui la più prossima denominata “Nuraghe Arrubiu”, dista circa 3,3 km da AG09.
- Area Gestione Speciale Ente Foreste “Semida” a 6,8 km da AG05;
- Riserva Naturale, denominata “Lago Mulargia”, distante circa 5,5 km dall'aerogeneratore più vicino.
- la ZSC più vicina, denominata “Monti del Gennargentu”, è distante circa 12,1 km a Nord dall'aerogeneratore più vicino;

-la ZPS più vicina, denominata “Monti del Gennargentu”, dista circa 12,1 km a Nord dall’aerogeneratore più vicino;

-l’area IBA più vicina, denominata “Golfo di Orosei, Supramonte e Gennargentu”, dista 12,1 km a Nord dall’aerogeneratore più vicino.

Assetto Storico Culturale

Le opere costituenti il progettato intervento non insistono direttamente in aree costitutive dell’assetto storico-culturale del PPR.

Si segnalano i seguenti beni paesaggistici di natura archeologica, ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell’art. 47 delle NTA ed ivi disciplinati all’art. 49:

-BUR 2736 Nuraghe Fumia nelle immediate vicinanze di AG12 (circa 500 m);

-BUR 2767 Nuraghe S’Ollastu Enosu nelle immediate vicinanze di AG05 (circa 700 m) e di AG03 (circa 1 km);

-BUR 2092 Nuraghe Perda Utzei a circa 1,4 km da AG09;

-BUR 2735 Nuraghe Nuraghe Truncone a circa 1,6 km da AG12.

Nell’area medio-vasta si trovano ulteriori beni paesaggistici, ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell’art. 47 delle NTA del PPR e disciplinati dagli artt. 52 e 53, i “nuclei di primo impianto e di antica fondazione” di: Escalaplano (a 3,7 km da AG09), Perdasdefogu (a circa 4,5 km da AG12) e Orroli (a circa 6,5 km da AG01).

Circa le “Reti ed elementi connettivi” dell’assetto storico-culturale del PPR, il territorio di riferimento è caratterizzato dalla presenza di muri a secco tradizionali disciplinati dagli artt. 54 e 55 delle NTA (nonché dal 2018 parte del patrimonio immateriale Unesco).

Assetto insediativo

L’intervento in progetto è incluso nel “sistema delle infrastrutture”, disciplinate agli artt. 102, 103, 104 delle NTA, per cui, all’art. 103, la localizzazione di nuove infrastrutture è ammessa se “a) previsti nei rispettivi piani di settore, i quali devono tenere in considerazione le previsioni del P.P.R.; b) ubicati preferibilmente nelle aree di minore pregio paesaggistico; c) progettate sulla base di studi orientati alla mitigazione degli impatti visivi e ambientali”.

B.1.2 – Beni Architettonici

B.1.2.a *Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero nelle sue immediate vicinanze.*

Nessuno.

B.1.2.b – Beni tutelati ope legis ai sensi dell’art. 10, comma 1 del Codice.

A circa 2,20 km dall’aerogeneratore AG09 e a circa 2,50 km da AG10, in comune di Orroli ed Escalaplano, si trovano le strutture della “Diga di Nuraghe Arrubiu” sul Flumendosa nonché la Casa di Guardia dell’Ente Autonomo Flumendosa ed i fabbricati annessi (Casa direzione cantiere, Modello idraulico, Sala quadri), realizzati tra 1953 e 1957. Si evidenzia che per gli immobili sopra citati risulta una richiesta di Verifica dell’interesse culturale del 12/07/2011 archiviata il 13/12/2011 per mancanza dei requisiti in quanto non sussistevano ancora i 70 anni dalla realizzazione.

A sud di Escalaplano, a circa 7 km dall’area dell’impianto, si trovano le strutture storiche della miniera di antimonio di Masoni Pitzudu.

Si evidenziano inoltre i beni culturali tutelati ai sensi della parte II del Codice presenti:

-in prossimità dell’area di impianto, nei territori di Escalaplano (abitato a 3,2 km) e di Perdasdefogu (abitato a 4,4 km);

-nell’area vasta, nei territori di Orroli a 7 km, Nurri a 9,1 km, Esterzili a 11,5 km (comprese le chiese campestri di San Michele, Sant’Antonio, San Sebastiano e la Casa Cantoniera di Santa Maria a circa 8,5 km a N-O dell’impianto), Ussassai a 12,6 km (compreso il santuario campestre di San Girolamo) e Sadali (con la chiesa campestre di Santa Maria d’Itria), nonché, a circa 13 km, la chiesa campestre di Santa Barbara ad Ulassai e l’opera d’arte di Maria Lai “La strada del rito”.

B.2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL’INTERVENTO

Prima di procedere con l'esplicitazione degli impatti sul patrimonio culturale e paesaggistico e di esprimere le valutazioni circa la qualità dell'intervento, si evidenzia che lo stesso non è conforme all'art. 20 comma 8, lett. c quater) del D. Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., in quanto l'areale identificato non è idoneo all'installazione di impianti eolici per la presenza, a meno di 3 km, di beni culturali tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004.

A circa 2,20 km dall'aerogeneratore AG09 e a circa 2,50 km da AG10, in comune di Orroli ed Escalaplano, si trovano le strutture della "Diga di Nuraghe Arrubiu" sul Flumendosa nonché la Casa di Guardia dell'Ente Autonomo Flumendosa ed i fabbricati annessi (Casa direzione cantiere, Modello idraulico, Sala quadri), realizzati tra 1953 e 1957. Si evidenzia che per gli immobili sopra citati risulta una richiesta di Verifica dell'interesse culturale del 12/07/2011 archiviata il 13/12/2011 per mancanza dei requisiti in quanto non sussistevano ancora i 70 anni dalla realizzazione.

Inoltre, data la caratterizzazione del contesto interessato, l'intervento non è conforme alla DGR 59/90 del 27/11/2020 in quanto il sito proposto per la realizzazione dell'impianto non ricade tra le aree *brownfield* (All. B - aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto, tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati), indicate come preferenziali per l'installazione di impianti alimentati da energie rinnovabili.

Parimenti, parte dell'impianto non è conforme alla DGR 59/90 in quanto alcuni aerogeneratori ricadono in aree sottoposte a vincolo paesaggistico (aree boscate, art. 142 comma 1 lett. g) del Codice).

L'ampia area di riferimento è delimitata ad ovest dal corso del Fiume Flumendosa, poi Lago del Flumendosa, a nord dalle propaggini meridionali del complesso montuoso del Gennargentu, a nord-est dal Tacco di Ulassai e dal corso del Riu Flumineddu che prosegue verso sud definendo la valle che separa il sito dal Tacco di Perdasdefogu. Si tratta di un territorio dal marcato carattere semi-naturale quasi completamente privo di emergenze antropiche, nonostante la frequentazione fin da epoca nuragica, che tuttavia si è adeguata alla natura dei luoghi praticando prevalentemente l'allevamento, le cui tracce più recenti si riconoscono nei muretti a secco tradizionali, dal 2018 parte del patrimonio immateriale Unesco. Il territorio è connotato, oltre che dalla presenza del Lago sul Flumendosa e del suo canyon, anche da numerose grotte e cascate in corrispondenza di un fitto reticolo fluviale, nonché dal vasto Lago Mulargia (a meno di 6 km dall'impianto). Le incisioni fluviali sono contornate dalle conformazioni degli altopiani tabulari dai quali, come ad esempio dal vicino punto di veduta "Sa Trona", si aprono infinite visuali su paesaggi naturali e seminaturali, ad oggi privi di emergenze antropiche e di detrattori paesaggistici, ove si pratica ancora oggi perlopiù l'allevamento.

Le aree dove verranno installati gli aerogeneratori risultano essere dedicate a pascolo naturale, prati e marginalmente a seminativi, gariga e macchia mediterranea e a sporadiche aree di ricolonizzazione artificiale (aerogeneratore AG12). La zona in esame presenta la morfologia tipica degli altopiani tabulari, testimoni di un vasto plateau inciso all'erosione e dislocato dalla tettonica; l'impianto si sviluppa ad un'altitudine variabile indicativamente nell'intervallo tra i 441 m e i 662 m s.l.m.

Il territorio ospita numerosi itinerari turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico, basati sul modello del turismo lento ed esperienziale, sui quali le piccole comunità locali stanno faticosamente investendo per uno sviluppo autentico del settore agropastorale e per uscire dall'isolamento e contrastare lo spopolamento dei piccoli borghi. A circa 8 km, lungo il Flumendosa, si trova il tracciato a scartamento ridotto del Trenino Verde, ferrovia storica turistica di cui alla Legge n. 128/2017.

L'analisi del quadro dei vincoli al punto B1 del presente parere mostra criticità specifiche in merito alla tutela paesaggistica, viste le interferenze di alcuni aerogeneratori con beni paesaggistici ai sensi degli artt. 142 e 143 del D. Lgs. 42/2004, per effetto delle NTA del PPR.

Accertato con nota n. 22797 del 11/05/2023 del Servizio tutela del paesaggio Sardegna meridionale della RAS che gli aerogeneratori AG04, AG05, e AG07 ricadono in aree boschive ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. g) del D. Lgs. 42/2004, la localizzazione degli stessi risulta incompatibile con il mantenimento del bene paesaggistico bosco, in quanto l'installazione degli aerogeneratori comporterebbe la sua completa distruzione.

Un ulteriore impatto negativo deriva dalla non conformità delle aree prescelte con la disciplina delle componenti ambientali del PPR.

Gran parte degli aereogeneratori (AG01, AG02, AG03, AG05, AG06 -parte, AG10 -parte e AG11 -parte) ricadono in aree seminaturali di cui agli artt. 25-27 delle NTA del PPR, per cui sono vietati *“gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica, fatti salvi gli interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abiotiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado”*.

Gli aereogeneratori AG04, AG07, AG09, AG10 -parte e AG11 -parte, ricadono addirittura in aree naturali e subnaturali di cui agli artt. 22-24 delle NTA del PPR, per cui è vietato *“qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica”*.

Appare evidente come sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio la presenza degli aerogeneratori non è compatibile con le esigenze di conservazione della struttura, della stabilità o della funzionalità ecosistemica o della fruibilità paesaggistica delle vaste aree interessate: oltre alla torre eolica si dovrà realizzare anche la vasta piazzola ed una altrettanto vasta struttura fondale, previo scavo e movimenti terra, nonché le strade di collegamento tra gli elementi dell'impianto ed i relativi tratti di cavidotto. Alla realizzazione di tali opere consegue l'abbattimento del soprassuolo a macchia e boschivo (ex art. 142 comma 1 lett. g)) nonché la frammentazione e riduzione della copertura arborea, che non appare possibile compensare. A fronte di tali perdite, un ulteriore fattore negativo è poi costituito dal contestuale inserimento nel paesaggio naturale e seminaturale di elementi tecnologici intrusivi ed avulsi dal contesto paesaggistico.

Sotto il profilo urbanistico vale la pena evidenziare che il nuovo Piano Urbanistico Comunale, al momento in fase di approvazione ed adeguamento al PPR, classifica le aree delle postazioni eoliche AG01, AG02, AG03, AG05 e AG11 come zona H2.a – “Aree di salvaguardia paesaggistico ambientale”; le altre postazioni sono classificate come zona E5 – “Aree marginali per l'attività agricola”.

La complessità, la ricchezza e la delicatezza dell'area interessata dall'intervento è attestata anche dalla presenza di numerose Oasi Permanenti di Protezione Faunistica, disciplinate agli artt. 33 e 37 delle NTA del PPR in quanto componenti dell'assetto ambientale dell'Isola. Il progetto tuttavia mostra di non aver considerato nemmeno in questo caso la effettiva capacità del contesto di assorbire l'impatto della realizzazione e dell'esercizio del parco eolico, se colloca gli aerogeneratori AG01, AG02 e AG03 (AG04 nelle vicinanze) a filo del perimetro della vasta Oasi Permanente di Protezione Faunistica situata in comune di Esterzili al confine con Escalaplano. Ne consegue che la realizzazione del parco è in grado di produrre effetti significativi per la stabilità, la funzionalità e la fruizione ecosistemica e paesaggistica dell'area su cui insiste e sul suo immediato intorno che è, come di sopra descritto, indubbiamente un'area di grandissimo pregio per le peculiari e specifiche caratteristiche naturalistiche, geologico-litologiche e paesaggistiche.

Pertanto, anche le relazioni di intervisibilità del progettato parco eolico con i beni paesaggistici ai sensi degli artt. 142 e 143 del D. Lgs. 42/2004 presenti all'interno dell'area dell'impianto, nel suo immediato intorno e nell'area medio vasta, concorrono a prospettare un impatto significativo negativo non sostenibile paesaggisticamente.

Le 12 torri eoliche alte 206 m saranno infatti impiantate su aree ad un'altitudine variabile da 441 m a 662 m s.l.m. e pertanto saranno chiaramente visibili dai beni paesaggistici quali, nelle immediate vicinanze, il Lago Medio Flumendosa ed il suo canyon, l'area della Grutta de Abellanda con le cascate sul Riu Abellada (all'interno del layout dell'impianto) e la Grutta de S'Istalla, nonché, entro l'area medio-vasta, il Lago Mulargia, le aree che contornano le numerose altre grotte, il Monte Santa Vittoria alto 1.220 m, il Vulcano Pizziogù alto 751 m, le aree a quota superiore a 900 m.

Si considerino inoltre le interferenze visive con i beni paesaggistici costituenti l'assetto storico-culturale del PPR quali i “nuclei di primo impianto e di antica fondazione” di Escalaplano (a 3,7 km da AG09), Perdasdefogu (a circa 4,5 km da AG12), nonché i beni paesaggistici di natura archeologica: Nuraghe Fumia (BUR 2736) e Nuraghe S'Ollastu Enosu (BUR 2767), nelle immediate vicinanze, Nuraghe Perda Utzei

(BUR 2092) e il Nuraghe Nuraghe Truncone (BUR 2735) nell'area medio vasta. Il parco in esame, oltre a costituire un ostacolo visivo alla percezione delle relazioni funzionali ed insediative sottese ai sopra elencati beni, svilirebbe il loro rapporto dimensionale con il territorio da essi connotato. Nondimeno è da considerarsi il rapporto di intervisibilità con il patrimonio culturale di chiese campestri distribuite nell'area medio vasta, ancora oggi officiate e frequentate per la loro funzione identitaria di santuario novenario ove si riconosce la comunità di appartenenza.

Poiché lo strumento urbanistico di Escalaplano non è ancora adeguato al PPR, al momento si applica la disciplina dell'art. 49 comma 1 delle NTA che prevede una fascia di rispetto di 100 metri dal bene nella quale "è vietata qualunque edificazione o altra azione che possa comprometterne la tutela". Si evidenzia che tale buffer costituisce soltanto un primo perimetro di salvaguardia del bene nelle more della attività di co-pianificazione in vista dell'adeguamento del PUC al PPR, durante la quale, ai sensi del comma 2 dell'art. 49, è prevista la analitica individuazione cartografica delle effettive aree cosiddette di tutela condizionata del bene, cioè la facoltà di perimetrare e vincolare quell'area necessaria a garantirne l'integrità e la fruibilità paesaggistica. Per quanto sopra, l'installazione di aerogeneratori nelle vicinanze di tali buffer di salvaguardia provvisoria si pone in contrasto con gli obiettivi del PPR poiché di fatto pregiudica, se non annulla, la possibilità, in sede di prossima co-pianificazione, di perimetrare in misura idonea l'ambito della tutela paesaggistica relativa ai beni individuati.

In accordo con la nota n. 20206 del 27/04/2023 del Servizio tutela del paesaggio Sardegna meridionale della RAS, si ritiene che "Ulteriori criticità di carattere paesaggistico sono da ricercarsi principalmente nella modificazione e scadimento dell'assetto percettivo scenico o panoramico per l'introduzione di elementi estranei nell'area interessata, come peraltro facilmente verificabile dai foto inserimenti presenti negli elaborati di progetto".

Per tutto quanto sopra la realizzazione del parco è pertanto in grado di provocare anche nell'area vasta effetti significativi negativi in termini di intervisibilità.

Circa le possibilità localizzative, lo SIA a p. 101 del paragrafo 3.4.2 "La scelta localizzativa", conclude che: "ai fini dello sviluppo dell'iniziativa vanno, infine, evidenziate le favorevoli condizioni ambientali generali del sito in oggetto, riferibili alla bassa densità insediativa e alla presenza di una buona infrastrutturazione viaria locale; il che ha contribuito a mitigare le potenziali ripercussioni negative dell'intervento a carico delle principali componenti ambientali potenzialmente interessate dal funzionamento del parco eolico (vegetazione, flora e fauna ed assetto demografico-insediativo in particolare)", mostrando di ritenere quali condizioni ambientali favorevoli per il posizionamento di 12 aerogeneratori alti 206 m la scelta di un'area a bassa densità insediativa (praticamente ad oggi incontaminata, caratterizzata dal lago del Flumendosa e dal suo canyon, da cascate e da grotte, da nuraghi e da boschi, da Oasi di protezione faunistica, ecc.), circostanza che contribuirebbe a mitigare le potenziali ripercussioni negative dell'intervento a carico delle componenti ambientali. Si ritiene piuttosto che l'inserimento delle torri eoliche costituisca, proprio per il paesaggio interessato, un fuori-scala paesaggistico tale da impattare di per sé stesso con le caratteristiche specifiche e le qualità dei paesaggi interessati.

La realizzazione del proposto impianto comporterebbe inoltre un impatto cumulativo oltremodo significativo in considerazione dell'esistenza di simili iniziative già in essere nell'ambito territoriale di riferimento, medio e vasto, nonché in procedimento autorizzatorio.

Si evidenzia innanzitutto che dall'analisi della Tavola IT-VesEsc-CLP-PAE-DW-12 allegata allo SIA, ove sono segnalati i soli impianti esistenti di Maistù, Nurri, San Basilio ed Ulassai, risulta già piuttosto evidente che il livello di cumulo nell'area vasta non è più sostenibile paesaggisticamente in quanto l'effetto selva derivato dall'eccessivo numero di torri eoliche sta gradualmente trasformando le caratteristiche strutturali e morfologiche del paesaggio, dal quale si godono ancora ampie vedute su un panorama a tratti ancora incontaminato e privo di detrattori antropici, che tuttavia la presenza dei parchi eolici sta progressivamente erodendo.

Ma è sullo stesso territorio ove è localizzato il parco in esame che si concentrano le recenti proposte progettuali, tra le quali si segnala, per particolare criticità, il parco eolico denominato "Nuraxeddu" (ID_VIP 9116) al momento in iter autorizzatorio, costituito da 29 aerogeneratori di grande

taglia nei comuni di Esterzili, Escalaplano e Seui, che risulta in diretta continuità con il parco in argomento, se non proprio in sovrapposizione con esso.

Nella stessa area, ugualmente in iter autorizzatorio, vi sono anche i parchi eolici denominati: "Sedda Meddau" (ID_VIP 9311), che prevede 12 aerogeneratori di grande taglia nel comune di Seui e relative opere di connessione anche nei comuni di Escalaplano ed Esterzili; "Monte Argentu" in comune di Nurri (ID_VIP 7994) che prevede 10 aerogeneratori; e "Nurri" in comune di Nurri (al 2022 in procedimento P.A.U.R. presso la RAS) che prevede 7 aerogeneratori.

Se realizzati, i cinque parchi eolici progettati nel medesimo territorio di riferimento, compreso il parco già esistente pari a 26 aerogeneratori in comune di Nurri, costituirebbero un'unica selva di 96 aerogeneratori disposti su entrambi i lati del Lago Medio Flumendosa.

Dato atto che lo SIA non analizza l'effetto cumulo con questi progetti, risulta quantomeno evidente che la coincidenza di più impianti sovrapposti o in continuità tra loro è significativa di una scarsa attenzione al contesto in cui tali proposte si inseriscono e di una mancata valutazione della capacità dello stesso di assorbirle organicamente, giacché il processo di transizione ecologica dovrebbe al concetto di "sostenibilità" tanto i propri obiettivi quanto i propri strumenti.

Quale ultima analisi dell'impatto potenziale della realizzazione dell'impianto, anche in considerazione della presenza di ampie aree boscate nell'area di riferimento, si segnala quanto evidenziato nella Determinazione n. 1322 prot. 2166 del 29/03/2023 del Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Cagliari della Regione Autonoma della Sardegna, riguardo alla problematica della interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio negli areali dove sono presenti o in progetto impianti di questa tipologia. L'immediato ambito di riferimento è vulnerabile al rischio incendio per le ripercussioni sui beni culturali e paesaggistici che vi insistono, come dimostra la mappa dei territori percorsi da incendi e delle aree di attenzione della Protezione Civile, disponibile in "Sardegna geoportale".

B.4. CONCLUSIONI RELATIVE AI BENI PAESAGGISTICI

Per quanto sopra, sotto il profilo specifico della tutela dei beni culturali architettonici e del paesaggio, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento ed esaminate le possibili interferenze tra l'opera in progetto ed il quadro culturale e paesaggistico di riferimento, si deve riscontrare che le criticità di sopra evidenziate portano all'espressione di un parere negativo motivato dalla rilevanza naturalistica e paesaggistica dell'area di interesse (si evidenzia che parte dell'impianto ricade in aree vincolate paesaggisticamente), per la quale la realizzazione dell'intervento si mostra come un detrattore di qualità non sostenibile dal contesto, anche in relazione all'effetto cumulo verificato con gli impianti esistenti nell'area vasta e potenziale con le proposte avanzate per la stessa area di intervento.

Diverso sarebbe stato il parere su una soluzione progettuale che avesse contemplato l'esame di soluzioni alternative (localizzative e dimensionali) e che avesse individuato, tra più soluzioni, quella che presentasse il miglior rapporto fra costi e benefici per la collettività, con riferimento esplicito alle esternalità ambientali paesaggistiche e culturali.

C. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Acquisite le istruttorie delle aree funzionali, che la Scrivente ritiene di condividere, questo Ufficio, nell'evidenziare le forti criticità derivanti dalla realizzazione dell'opera così come rappresentata negli elaborati tecnici e relazionali trasmessi, esprime parere fortemente negativo al progetto così come proposto negli elaborati pervenuti.

D. CONFORMITÀ/COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA DEL PROGETTO (art. 146 del D. Lgs. 42/2004)

La Relazione paesaggistica, proposta in quanto lo sviluppo degli elaborati progettuali ne consente la compiuta redazione, contiene pressoché le medesime informazioni dello SIA; si rimanda pertanto a quanto sopra per la disamina del quadro dei vincoli e della disciplina del PPR che interessa l'area di progetto ed il territorio di riferimento.

Circa le valutazioni sulla conformità/compatibilità paesaggistica del progetto proposto, si comunica che le interferenze con i vincoli paesaggistici e la non conformità con la disciplina del PPR portano all'espressione di un parere negativo, per quanto sopra argomentato ai paragrafi B2 e B4.

Diverso sarebbe stato il parere su una soluzione progettuale che avesse contemplato l'esame di soluzioni alternative (localizzative e dimensionali) e che avesse individuato, tra più soluzioni, quella che presentasse il miglior rapporto fra costi e benefici per la collettività, con riferimento esplicito alle esternalità ambientali paesaggistiche e culturali.

Per ulteriori chiarimenti si potranno contattare i funzionari responsabili del territorio:

-area funzionale patrimonio archeologico: dott. Enrico Trudu, e-mail: enrico.trudu@cultura.gov.it;
dott.ssa Gianfranca Salis, e-mail: gianfranca.salis@cultura.gov.it;

-area funzionale paesaggio e beni architettonici: arch. Paolo Margaritella, e-mail: paologiovanni.margaritella@cultura.gov.it.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Area funzionale patrimonio archeologico

Dott. Enrico Trudu



Dott.ssa Gianfranca Salis

(firmato digitalmente)

IL TECNICO ISTRUTTORE

Area funzionale beni architettonici e paesaggio


arch. Gabriela Frulio



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Area funzionale beni architettonici e paesaggio

arch. Paolo Margaritella



La Soprintendente
ing. Monica Stochino
(Documento firmato digitalmente)



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Alla
Soprintendenza speciale
per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
piero.aebischer@cultura.gov.it

e, p.c.,
alla Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di
Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna
sabap-ca@pec.cultura.gov.it

OGGETTO: [ID_VIP 9646] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 152/2006 relativa al progetto di parco eolico "Escala", dalla potenza complessiva di 72 MW e opere di connessione alla RTN da realizzarsi nel Comune di Escalaplano (SU).

Proponente: Escala Wind S.r.l.

Trasmissione parere endoprocedimentale

Con riferimento alla procedura in oggetto, in riscontro alla richiesta di codesta Soprintendenza speciale prot. n. 0005200-A del 06/04/2023, agli atti della scrivente Soprintendenza con prot. n. 0005663-A del 14/04/2023, a seguito dell'esame degli elaborati acquisiti sulla piattaforma web dedicata del MASE, si comunica quanto segue. Il progetto prevede la realizzazione di un parco eolico denominato "Escala", costituito da 12 aerogeneratori da 6,0 MW, per una potenza complessiva di 72 MW. È prevista anche la realizzazione di una stazione di trasformazione utente 30/150 kV di Escalaplano che sarà ubicata in prossimità del parco eolico. Questa sarà collegata con un cavo interrato a 150 kV ad una stazione di smistamento nel Comune di Escalaplano (SU), la quale sarà connessa in entra-esce alla linea aerea 150 kV "Goni-Ulassai", che rappresenta il punto di connessione dell'impianto alla RTN.

Le opere, comprese quelle di connessione alla RTN, interessano i territori dei Comuni di Seui (SU), di Esterzili (SU) e di Escalaplano (SU) pertinenti gli ambiti di tutela della consorella Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna. Tuttavia il buffer individuato per la procedure di verifica dell'interesse archeologico (considerato in 3.000 m, come previsto dal D.Lgs 199/2021, art. 20, c. 8, lett. c-quater) interessa, seppure marginalmente, una minima porzione del territorio del Comune di Perdasdefogu (NU).

ALLEGATO A-BA

Area Funzionale Patrimonio Archeologico

La documentazione resa disponibile dal committente ed esaminata per il territorio di competenza di questo Ufficio è la seguente.

Per la realizzazione del parco eolico in progetto:

- Relazione Archeologica (elaborato IT-VesEsc-CLP-ARC-TR-01);
- Catalogo MOSI (elaborato IT-VesEsc-CLP-ARC-TR-01a);
- Carta del Potenziale Archeologico (elaborato IT-VesEsc-CLP-ARC-DW-01);
- Carta della Visibilità della Componente Archeologica al Suolo (elaborato IT-VesEsc-CLP-ARC-DW-02);
- Carta del rischio archeologico (elaborato IT-VesEsc-CLP-ARC-DW-03);
- Studio di Impatto Ambientale - Carte dei dispositivi di tutela paesaggistica - areale di massima attenzione (elaborati IT-VesEsc-CLP-PAE-DW-01a, 01b, 01c, 01d, 02a, 02b, 02c, 02d);

- Studio di impatto ambientale – Carta dei siti di interesse storico-culturale (elaborato IT-VesEsc-CLP-PAE-DW-06);
- Studio di Impatto Ambientale - Mappa di intervisibilità teorica - Bacino visivo e area di massima attenzione (elaborato IT-VesEsc-CLP-PAE-DW-06);
- Studio di Impatto Ambientale - Carta dell'indice di intensità percettiva potenziale (elaborato IT-VesEsc-CLP-PAE-DW-08);
- Ambiti periferici di visuale - Schede descrittive e fotoinserti (elaborato IT-VesEsc-CLP-PAE-DW-09);
- Fotosimulazioni di impatto estetico - percettivo - aree di massima attenzione (in particolare l'elaborato IT-VesEsc-CLP-PAE-DW-10b-1 perché interessa direttamente l'ambito di Perdasdefogu);
- Studio di Impatto Ambientale - Mappa delle analisi visive cumulative - stato ex ante (elaborato IT-VesEsc-CLP-PAE-DW-13);
- Studio di Impatto Ambientale - Mappa delle analisi visive cumulative - stato ex post (elaborato IT-VesEsc-CLP-PAE-DW-14-1).

Si attesta che la documentazione per il progetto di realizzazione del parco eolico è stata redatta dagli archeologi incaricati dott. Matteo Tatti e Alice Nozza (i professionisti citati sono in possesso dei requisiti di legge).

Come è stato possibile evincere dall'esame della documentazione citata, sebbene il progetto interessi in misura molto marginale gli ambiti di tutela di pertinenza di codesta SABAP, tuttavia emergono alcune criticità soprattutto in rapporto ai valori del paesaggio declinato nella sua componente archeologica.

A.1 Situazione vincolistica dell'areale compreso nel buffer di 3 km dalle opere.

A.1.1 Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze

Nelle vicinanze delle aree in progetto, considerando il buffer di 3.000 m previsto dal D. Lgs 199/2021, art. 20, c. 8, lett. c-quater, si possono evidenziare le seguenti aree soggette a provvedimento di tutela ai sensi del D. Lgs 42/2004 (già L. 1089/1939 e D. Lgs 490/1999).

Comune di Perdasdefogu

- Strutture nuragiche di Is Cramoris (struttura num. 3), vincolato con Decreto COREPACU n. 28 del 25/06/2015.

A.1.2 Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12)

Non è stato possibile verificare puntualmente ed esaustivamente l'esistenza dei beni in parola.

A.1.3 Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici

Dall'esame della documentazione presentata si evince la presenza di numerosi beni archeologici all'interno del "Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici e identitari" tipizzati e individuati dal PPR e dei contesti "identitari", che si elencano di seguito.

Comune di Perdasdefogu

- Nuraghe Truncone, compreso entro il buffer individuato di 3000 m (ID univoco 2735).

A.2 Esplicitazione degli impatti verificati o potenziali e valutazioni circa la qualità dell'intervento

A.2.1 Verifiche condotte sulla Carta del rischio archeologico allegata al progetto (D.Lgs 50/2016 art. 25)

Le Relazioni e le Carte del rischio archeologico allegate ai progetti per la realizzazione del parco eolico, per la costruzione di una stazione di trasformazione utente 30/150 kV ed infine per il collegamento con un cavo interrato a 150 kV ad una stazione di smistamento nel Comune di Escalaplano (SU), che sarà connessa in entrata alla linea aerea 150 kV "Goni-Ulassai", non individuano, per la posizione decisamente periferica rispetto alle



opere di progetto, alcun rischio archeologico per i monumenti sopra citati che insistono sul territorio del Comune di Perdasdefogu e che rientrano nel buffer di 3.000 m individuato per la verifica.

A.3 Verifica completezza della documentazione e ulteriori prescrizioni

In prima battuta si rileva che, in riferimento agli interventi di modifica della viabilità esistente previsti nel territorio di competenza di questa Soprintendenza, lo Studio di Impatto Ambientale (Elaborato IT-VesEsca-CLP-GEN-TR-01) alle pp. 119-120 e la Relazione Tecnica (Elaborato IT-VesEsca-CLP-CW-CD-TR-001-Rev. 0) alle pp. 11-12 citano il “*report del trasportatore*”, nel quale sono descritte le caratteristiche principali degli interventi in parola. Tuttavia si evidenzia a codesta Direzione Generale che tale relazione non compare tra i vari elaborati presentata dal proponente, non permettendo quindi alla scrivente una valutazione delle probabili interferenze con aree dichiarate di interesse archeologico ai sensi del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii. e con il patrimonio archeologico noto nelle aree di intervento o in prossimità delle stesse.

Considerato quanto enunciato a p. 5 dalla Circolare n. 24/2023 della Direzione Generale ABAP e della Soprintendenza Speciale per il PNRR, come già precisato nella Circolare 11 del 08.03.2022 emanata dagli stessi Uffici, essendo le opere in progetto già ritenute incompatibili con la tutela paesaggistica, oltre che con i profili della tutela archeologica, così come esplicitato al punto seguente (A.3.2) della presente parte, al momento si sospendono le ulteriori valutazioni in merito agli accertamenti da effettuare nell’ambito della VPIA, pur evidenziando che il progetto rimane comunque soggetto alla disciplina di cui all’art. 41, co. 4 e relativo Allegato I.8 del D.Lgs 36/2023, con riferimento alle *Linee Guida* sopra richiamate, con la conseguenza che, in caso di superamento del parere negativo espresso da questa Amministrazione in sede di VIA (ad es., in caso di rimessione in sede statale alla decisione del Consiglio dei Ministri, o in sede di contenzioso amministrativo, ovvero di non prevalente considerazione della posizione di questo Ministero in sede di conferenza di servizi), potrà essere comunque attivata la procedura di cui all’Allegato I.8, art. 1, co. 7 del D.Lgs 36/2023, ovvero, nell’ambito della diversa ed autonoma procedura di VPIA, così come specificato nella circolare n°32 del 12.07.2023 della Direzione Generale ABAP, potrà motivatamente essere prescritta la sorveglianza archeologica in corso d’opera come previsto dal punto 6.6.1 delle *Linee Guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati* pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 (DPCM del 14 febbraio 2022), che, ove non in contrasto con la nuova normativa, restano in vigore nelle more dell’adozione entro il 31.12.2023 delle nuove linee guida.

Si specifica inoltre che restano in ogni caso ferme e immutate le previsioni di cui all’Allegato I.8, art. 1, commi 8 e 9 del D.Lgs 36/2023, dettagliate al punto 8 delle *Linee Guida* suddette.

A.3.2 Conclusioni relative al patrimonio archeologico

L’analisi del progetto, del quadro vincolistico e della Carta del Rischio, unita alla conoscenza dei luoghi e ai dati in possesso di questo Ufficio, evidenziano che l’impianto in parola presenta, in merito alla compatibilità paesaggistica, alcune criticità per la tutela del patrimonio archeologico che insiste sul territorio di pertinenza.

Innanzitutto si deve evidenziare che, alla luce degli elaborati progettuali presentati dal proponente e per quanto di competenza della scrivente Soprintendenza, il posizionamento dell’aerogeneratore AG.12 è previsto in aree non idonee ai sensi del D.Lgs 199/2021, art. 20, co. 8, lett. c-quater, in quanto ricadenti all’interno dell’area di rispetto di 3.000 m dai beni culturali, come si evince dal punto A.1.1 della presente relazione.

L’area coinvolta rientrante nella competenza territoriale di questa Soprintendenza, comunque in posizione periferica rispetto alle opere, è interessata da due siti archeologici, come ben esemplificato dalla Relazione Archeologica esaminata, dei quali la struttura nuragica di Is Cramoris (o Clamoris) è interessata da vincolo archeologico, mentre l’altro, il nuraghe Truncone, è individuato nel PPR Sardegna con il codice univoco ID_2735. Ancora si segnala che questi due beni non sono stati considerati dal proponente nelle fotosimulazioni degli impatti percettivi.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant’Agostino 2, Sassari – Tel. 079 2067410

PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it

PEO: sabap-ss@cultura.gov.it

Dall'analisi dell'elaborato "Fotosimulazioni di impatto estetico - percettivo - aree di massima attenzione" (IT-VesEsc-CLP-PAE-DW-10b-1) e in particolare dallo studio sui punti PF06 (Perdasdefogu) e PF02 (Grotta Tueri), ancorché al di fuori dell'area di buffer di 3.000 m, si evince che il grado di intensità percettiva in relazione ai monumenti citati debba considerarsi medio. Inoltre l'elaborato "Studio di Impatto Ambientale - Mappa delle analisi visive cumulative - stato ex ante" (IT-VesEsc-CLP-PAE-DW-13) e l'elaborato "Studio di Impatto Ambientale - Mappa delle analisi visive cumulative - stato ex post" (IT-VesEsc-CLP-PAE-DW-14-1) non mancano di segnalare la presenza di altri impianti già in attività - nello specifico l'impianto denominato "Maistu" e l'impianto "Ulassai" nell'agro del comune di Ulassai (NU) - con un grado di intervisibilità stimato dell'80%. Per la parte di competenza della scrivente, oltre agli impianti eolici esistenti appena menzionati ("Ulassai" e "Maistu"), se ne segnalano altri in corso di realizzazione ("Boreas" e "Abbila" per un totale di 7 aerogeneratori), entrambi ricadenti nei territori comunali di Jerzu e Ulassai. L'area di sedime dei nuovi aerogeneratori può essere considerata in continuità con quella degli impianti eolici esistenti, andando ad aumentare l'effetto selva creato dalle pale già in funzione. Si evidenzia perciò che quanto affermato dal proponente circa l'intervisibilità corrisponde solo parzialmente alla situazione reale.

Ciò premesso, il parco eolico in progetto andrebbe ad interferire con gli impianti appena menzionati e l'introduzione degli aerogeneratori nell'area di inserimento genererebbe fenomeni di addensamento tali da compromettere la compatibilità paesaggistica dell'intervento, che non si armonizzerebbe con il paesaggio esistente. Qualora autorizzato, pertanto, creerebbe un effetto selva non trascurabile in relazione ai potenziali effetti sul patrimonio archeologico e sul paesaggio declinato secondo la sua componente archeologica.

Per quanto detto la realizzazione del parco eolico in progetto risulta altamente critica, tanto da non rendere compatibile la sua realizzazione con la tutela del contesto paesaggistico coinvolto per quegli areali che fanno parte dell'ambito di tutela di questa Soprintendenza.

Inoltre, considerate le criticità già emerse, sempre in caso di superamento del parere negativo espresso da questa Amministrazione in sede di VIA, per quanto di competenza di questa Soprintendenza il proponente dovrà presentare idonea documentazione circa gli impatti sul sottosuolo delle opere derivanti dagli interventi di adeguamento della viabilità esistente per il trasporto degli aerogeneratori nel territorio di competenza della scrivente.

Allegato B

AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHITETTONICO – AREA FUNZIONALE PAESAGGIO

B1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO DI INTERVENTO

B1.1 Beni Paesaggistici

B1.1.a. Indicazione degli estremi dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004:

Come già indicato nelle premesse del presente parere, l'area di installazione dell'impianto non ricade direttamente nei territori di competenza di questa Soprintendenza ma in quello della Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

Non si segnala la presenza di decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico insistenti sulle aree interne al buffer di 3 km, come previsto dal D.Lgs 199/2021, art. 20, c. 8, lett. c-quater), nei territori di competenza dello scrivente Ufficio.

Si comunica che a circa 22 km a nord-est dal sito di installazione delle turbine si trova l'area dichiarata di notevole interesse pubblico con DM 27/08/1980 "Gairo (Gairo, Cardedu) – Area costiera".

B1.1.b. Aree vincolate *ope legis* ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004:

Nulla da riferire. L'intervento ricade nel territorio di competenza della Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.



B1.1.c. Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti:

Piano Paesaggistico Regionale (PPR), approvato con Decreto del Presidente della Regione 7 settembre 2006, n. 82.

L'area di intervento risulta esterna rispetto agli ambiti individuati dal PPR, ma in prossimità dell'Ambito 24 "Salto di Quirra", dal cui confine dista di circa 4 km.

B1.1.d. Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico gravanti nell'area d'intervento:

Nulla da riferire. L'intervento ricade nel territorio di competenza della Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

B1.1.e. Presenza nell'area di intervento e/o nell'area vasta oggetto del SIA di altri beni tutelati dai piani paesaggistici:

Nell'area vasta del SIA, entro il buffer di 3 km dal sito di installazione delle turbine, è presente i seguenti beni paesaggistici, individuati dal PPR ai sensi degli artt. 6, 47 e 48 delle NTA, di natura archeologica, Nuraghe Truncone (Perdasdefogu) – Codice BUR 2735.

All'interno del buffer di 19 km, calcolato moltiplicando l'altezza complessiva degli aerogeneratori (125m h al mozzo, 206 m h totale), sono presenti numerosissimi beni paesaggistici, individuati dal PPR ai sensi degli artt. 6, 47 e 48 delle NTA, tra i quali si ritiene opportuno citare:

I centri di antica e prima formazione di Ussassai, Osini, Ulassai, Jerzu, Tertenia e Perdasdefogu;

le chiese di S. Pietro Apostolo (Perdasdefogu) – Codice BUR 1644; S. Sebastiano (Perdasdefogu) – Codice BUR 1645; SS.mo Salvatore (Perdasdefogu) – Codice BUR 1643, Santa Barbara (Ulassai) – Codice BUR 1779; Sant'Antioco Martire (Ulassai) – Codice BUR 1778; Santa Maria delle Grazie (Jerzu) – Codice BUR 1408; Sant'Erasmo (Jerzu) – Codice BRU 1407; Sant'Antonio (Jerzu) – Codice BUR 1406; Beata Vergine Assunta (Tertenia) – Codice BUR 1726; Santa Teresa (Tertenia) – Codice BUR 1727

I nuraghi Arras (Perdasdefogu) – Codice BUR 2734; Nuraghe (Ulassai) – Codice BUR 2984; Florentina (Ulassai) – Codice BUR 2987; Santa Maria (Ulassai) – Codice BUR 2985; Perduxeddu (Perdasdefogu) – Codice BUR 2740; Forru (Ulassai) – Codice BUR 2983; Laccheddu (Ulassai) – Codice BUR 2986; San Pietro (Perdasdefogu) – Codice BUR 2738; Prediargiu (Perdasdefogu) – Codice BUR 2737; Trutturis (Perdasdefogu) – Codice BUR 2739

B1.2. Beni architettonici

B1.2.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

Non vi sono dichiarazioni di interesse culturale da segnalare nell'area in esame.

B1.2.b. Beni tutelati *ope legis* ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del D.Lgs. 42/2004:

Nel buffer di 3 km dal sito di intervento non sono noti beni tutelati *ope legis*. Le procedure ai sensi dell'art. 12 non risultano avviate.

B2. ESPlicitAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

B2.1. Beni paesaggistici e architettonici

B2.1.a. Indicazione degli elementi relativi alla compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico derivanti dalle analisi del SIA (intervisibilità, etc.), con riferimento anche alla qualità architettonica, e alla compatibilità con i beni architettonici:

Il territorio dell'Ogliastra è particolarmente complesso, sia da un punto di vista morfologico che da un punto di vista storico e culturale; tale complessità si riflette in una notevole ricchezza paesaggistica.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, Sassari – Tel. 079 2067410

PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it

PEO: sabap-ss@cultura.gov.it

Da un punto di vista morfologico e naturale, il paesaggio ogliastrino si caratterizza per la compresenza di montagne, pianure, coste sabbiose e rocciose. L'Ogliastra è una delle regioni storiche sarde che nel tempo ha maggiormente conservato il proprio carattere naturale e selvaggio, a tratti perfettamente incontaminato o caratterizzato da una debole presenza umana.

In Ogliastra non vi sono grandi centri abitati. I paesi che punteggiano il territorio, in modo piuttosto rado, hanno solitamente una struttura urbana semplice, incentrata su pochi edifici pubblici, e guardano alla campagna, con la quale stabiliscono intime correlazioni.

Le principali modificazioni del paesaggio naturale sono avvenute in prossimità delle coste, in favore delle attività legate al settore terziario. La rete infrastrutturale viaria esistente è essenziale.

In questo contesto, i parchi eolici e gli altri impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la cui presenza è ormai un dato di fatto nel paesaggio di questa regione, costituiscono una "anomalia", rappresentata da grosse infrastrutture che si interfacciano con un territorio che ha conservato in larga misura i propri connotati naturali originari. L'affastellarsi di impianti tecnologici dal notevole impatto su vasti territori (e per i quali risulta estremamente difficile predisporre misure di mitigazione realmente efficaci) rischia di compromettere, se non di far perdere completamente, i valori naturali e culturali del paesaggio che ancora si conservano, rappresentati dagli scenari dell'agricoltura, della pastorizia e da un utilizzo sostenibile e misurato delle risorse del territorio.

Si rappresenta infine che, tenuto conto degli impianti eolici già presenti nell'area, per i quali è previsto un ampliamento o il reblading, l'intero territorio del comune di Perdasdefogu si sta trovando letteralmente cinto dalle infrastrutture per la produzione di energia eolica, con ripercussioni sempre più forti sui valori paesaggistici e percettivi.

B2.1.b. Indicazione degli interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere:

A circa 8 km dal sito di installazione delle nuove pale eoliche, tra i Comuni di Jerzu, Ulassai e Perdasdefogu sono presenti ulteriori impianti eolici, per i quali sono previsti interventi di reblading o di ampliamento, anche per conto di società diverse, i cui effetti sul paesaggio si dispiegano almeno in parte sulle stesse aree direttamente interessate dall'impianto in argomento.

B.2.1.c. Verifica della completezza della documentazione

La documentazione risulta non esaustiva riguardo gli elaborati necessari per la verifica del reale impatto del progetto. Infatti, per quanto concerne le opere riguardanti l'adattamento della viabilità dal porto di Arbatax e fino al sito di impianto, localizzato in territorio di Escalaplano, nella relazione Tecnica (IT-VeEsca-CLP-CW-CD-TR-001 p. 12) si riporta che si tratta di *"allargamenti puntuali, rimozione di cordoli, cavidotti, cartellonistica stradale e guard rail, che saranno prontamente ripristinati una volta concluse le attività di trasporto, nonché, interventi di taglio di vegetazione presente a bordo strada"* e si rimanda, per la descrizione delle caratteristiche principali degli interventi, al "report del trasportatore, allegato alla Relazione Tecnica", che però, contrariamente a quanto annunciato, non è presente tra la documentazione allegata.

Tuttavia, considerato che il tragitto previsto interessa la viabilità urbana di collegamento al porto di Arbatax, la S.S. 125, la Str. Militare, la S.P. 13 e la S.P. 53, si segnala che anche il solo trasporto delle pale potrebbe sollevare elementi di criticità. Si rappresenta infatti che tali assi stradali, oltre ad avere sezioni molto ristrette, hanno anche un andamento particolarmente sinuoso e tale da richiedere, verosimilmente, importanti adeguamenti dei raggi di curvatura.

Nonostante la carenza sopra indicata può essere espresso un parere sulla base della conoscenza dei luoghi.

PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Per le considerazioni e le valutazioni esplicitate nelle specifiche istruttorie relative alla tutela dei beni archeologici e alla tutela dei beni paesaggistici e architettonici, si ritiene che l'area prescelta per la realizzazione



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, Sassari – Tel. 079 2067410

PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it

PEO: sabap-ss@cultura.gov.it

delle opere non sia idonea sotto il profilo della tutela dei beni culturali e del contesto paesaggistico; pertanto questa Soprintendenza esprime parere contrario in merito alla realizzazione degli interventi previsti nel progetto presentato. Qualora l'esito del procedimento dovesse tuttavia condurre ad un parere favorevole, la Società proponente dovrà presentare a questo Ufficio la documentazione progettuale, con esaustivi dettagli e/o fotosimulazioni, relativa agli interventi sulla viabilità che interesseranno i comuni di competenza di questo Ufficio.

Il responsabile per la tutela architettonica e paesaggistica
arch. Sergio Cappai
arch. Giuliana Frau

Il responsabile per la tutela archeologica
dott. Enrico Dirminti

Il Soprintendente
Prof. Arch. Bruno Billeci
firmato digitalmente



*Ministero della cultura**Alla* Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRRSOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

DG-ABAP - SERVIZIO II

Lettera inviata solo tramite GIADA. Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43, comma 6, del DPR 445/2000 e art. 47, commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005

*Oggetto:***[ID_VIP:9646] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 152/2006 relativa al progetto di parco eolico "Escala", dalla potenza complessiva di 72 MW e opere di connessione alla RTN da realizzarsi nel Comune di Escalaplano (SU).****Proponente: Escala Wind S.r.l.****Contributo istruttorio di competenza.**

In riferimento all'oggetto e a riscontro della nota della Soprintendenza Speciale prot. n. 5523 del 13.04.2023, esaminata la documentazione pubblicata sul sito web del MASE e considerato quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna (di seguito SABAP-CA) e dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Sassari e Nuoro (di seguito SABAP-SS) con i propri pareri endoprocedimentali prot. n. 8462 del 25.05.2023 e n. 14110 del 26.09.2023, assunti agli atti della Soprintendenza Speciale rispettivamente con prot. n. 9357 del 29.05.2023 e n. 22045 del 29.09.2023, per quanto di competenza, si comunica quanto segue.

Nel richiamato parere endoprocedimentale, per quanto attiene alla tutela archeologica, la SABAP-CA ha rappresentato che il posizionamento di tutti gli aerogeneratori in progetto si colloca a meno di tre chilometri di distanza da beni sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004, parte II (Strutture nuragiche di Is Cramoris) e da siti archeologici noti (tombe di giganti di Monte Nieddu – per le quali è stato avviato di verifica di interesse ex art. 12 del D.Lgs. 42/2004 -, insediamento romano S'Ulimu, villaggio nuragico Taccu Sa Pruna e grotta funeraria neolitica Su Presoneddu ad Esterzili; villaggio nuragico nuraghe Fumia, nuraghi Perda Longa e Nuraxestia e insediamento romano Foss'e Canna ad Escalaplano; villaggio nuragico e tomba di giganti S'Ollastu Entosu, nuraghe e capanna nuragica Monte Sa Colla, villaggio nuragico e tomba di giganti Orroreddu o Monte Sa Colla, villaggio nuragico Crabistau e tombe di giganti Arcu, Ludu Arrubiu e Orrodoppi a Seui), e ricade pertanto in un'area da ritenersi non idonea ai sensi del D. Lgs. 199/2021, art. 20, c. 8, lett. c-quater), come modificato dal DL 13/2023, art. 47, c. 1, lett. a), punto 2.1), convertito con modificazioni dalla L. 41/2023. La SABAP-CA ha evidenziato altresì il significativo impatto cumulativo che le opere in progetto avrebbero se l'impianto in esame andasse a sommarsi agli impianti eolici precedentemente realizzati ("Maistu", "Ulassai", "San Basilio-Siurgus" e "Nurri") e a quelli in corso di valutazione ("Nuraxeddu", "Serra Meddau", "Amistade", "Energia Monte Taccu", "Pranu Nieddu", "San Basilio Wind", "Serra Longa", "Monte Argenti" e "Nurri") ed ha pertanto espresso parere contrario alla realizzazione delle opere in progetto, *"considerata l'interferenza degli aerogeneratori con numerosi siti archeologici non ancora oggetto di indagini sistematiche, ma che hanno un discreto stato conservativo e sono perfettamente individuabili come siti archeologici di età nuragica, e che comunque si prestano ad essere avviati a processi di fruizione e valorizzazione"* e *"vista la prossimità degli aerogeneratori, dei cavidotti e della viabilità di servizio a contesti archeologici di nuova individuazione dei quali andrà definita natura ed estensione e che potrebbero essere messi a rischio in considerazione dell'estensione e della notevole profondità degli interventi di scavo previsti"*.



Nel richiamato parere endoprocedimentale, per quanto attiene alla tutela archeologica, la SABAP-SS ha rappresentato che il posizionamento dell'aerogeneratore AG.12 si colloca a meno di tre chilometri di distanza da beni sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004, parte II (Strutture nuragiche di Is Cramoris), e ricade pertanto in un'area da ritenersi non idonea ai sensi del D. Lgs. 199/2021, art. 20, c. 8, lett. c-quater), come modificato dal DL 13/2023, art. 47, c. 1, lett. a), punto 2.1), convertito con modificazioni dalla L. 41/2023. La SABAP-SS ha evidenziato altresì il significativo impatto cumulativo che le opere in progetto avrebbero se l'impianto in esame andasse a sommarsi agli impianti eolici precedentemente realizzati ("Ulassai" e "Maistu") e a quelli in corso di realizzazione ("Boreas" e "Abbila"), poiché *"creerebbe un effetto selva non trascurabile in relazione ai potenziali effetti sul patrimonio archeologico e sul paesaggio declinato secondo la sua componente archeologica"*, ed ha pertanto espresso parere contrario alla realizzazione delle opere in progetto.

Ciò considerato, per quanto di competenza, **questo Servizio concorda con le Soprintendenze territorialmente competenti nell'esprimere parere negativo alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale sull'opera in progetto**, per tutte le ragioni e le considerazioni esposte dalle stesse Soprintendenze nei pareri endoprocedimentali citati in premessa e sopra sintetizzate.

Si ribadisce che il progetto in esame rimane in ogni caso soggetto alle disposizioni di cui all'art. 1, c. 4, dell'allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023.

Il Responsabile dell'istruttoria
dott. Daria Mastrorilli

Daria Mastrorilli
2023.10.06
19:42:47 +02'00'

Il Dirigente del Servizio II
Arch. Laura Moro

moro laura
Ministero della Cultura
11.10.2023 16:28:16
GMT+01:00





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA
DG-ABAP - SERVIZIO III

Alla Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

Oggetto: **[ID VIP: 9646] ESCALAPLANO (SU)** – Progetto per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, denominato “ESCALA”, costituito da 12 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 6 MW, per una potenza complessiva di 72 MW e delle opere di connessione alla RTN – PROVINCIA DI NUORO (Porto nel comune di Arbatax). Progetto definitivo.

Procedura riferita al D.Lgs. 152/2006, art. 23 – VIA – PNIEC.

Proponente: Escala Wind S.r.l.

Contributo istruttorio.

In riferimento al procedimento in oggetto, a riscontro della nota di codesto Ufficio prot. n. 3309 del 08/03/2023, preso atto di quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con nota prot. n. 14110 del 26/09/2023 e dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con nota prot. n. 8462 del 25/05/2023, a seguito di disamina del progetto sul sito del Mite, si concorda con il parere negativo espresso da entrambe le Soprintendenze.

In particolare per quanto di competenza, in relazione alla interferenza dell'intervento con i beni architettonici, si evidenzia che risultano diversi beni architettonici di interesse culturale presenti nelle aree direttamente interessate dall'intervento, con distanze tra gli aerogeneratori inferiori ai 3 km previsti dall'art. 20, comma 8, lett. c quater), del D.lgs. 199/2021 così come modificato dal D.L. 13/2023, art. 47 c. 1 lett. a) tali da determinare notevoli interferenze visive.

Il funzionario responsabile della U.O.1

Arch. Irene De Simone

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO III

Arch. Esmeralda Valente

Firmato digitalmente da

Esmeralda VALENTE

C = IT

